



BRINDISI: UNA STORIA SBAGLIATA e... UNA VERTENZA DA COSTRUIRE

Premessa.

Che vi fosse una *“crisi ambientale”* sul territorio di Brindisi è fatto riconosciuto dalla richiesta di *“Dichiarazione a Rischio di crisi ambientale”* avanzata dalla Regione Puglia già dal 1988, confermata dagli studi dell'ENEA ultimati nel 1995 e sanciti dal DPR del 28 aprile 1998 relativo alla *“Approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento di Brindisi e Taranto”*; tale Decreto riporta, a differenti priorità, tutti gli interventi strutturali e di bonifica che dovevano essere realizzati da Enti pubblici e dalle aziende insediate nell'area industriale al fine di **disinquinare il territorio, migliorare le proprie performance ambientali ed uscire dalla fase di “crisi ambientale”**.

Il Comune di Brindisi e parzialmente anche la Provincia hanno realizzato gli interventi previsti nel Piano di disinquinamento, mentre solo alcune delle maggiori aziende private hanno ottemperato agli interventi previsti in *“priorità 1”*, la maggiore; per il controllo degli interventi previsti dai privati vi è stata una carenza sostanziale da parte del Ministero dell'Ambiente e/o dagli Organismi pubblici di controllo, delegati.

Al capitolo n. 1 di questa nota si riporta un rapido excursus in merito alla situazione del Piano di Risanamento ed alle relative schede non realizzate.

Il previsto parziale miglioramento globale delle condizioni ambientali è rilevabile, in termini teorici, non tanto per la realizzazione degli interventi di mitigazione dell'impronta ecologica, quanto in funzione dell'abbandono di EVC ed Dow-Chemical dei rispettivi cicli di produzione del PVC ed MDI e della chiusura temporanea della piattaforma polifunzionale del Consorzio ASI; EVC e Dow-Chemical, al contempo, abbandonando il territorio utilizzato all'interno dell'area del petrolchimico, **non hanno mai provveduto agli interventi di bonifica dei rispettivi siti pur risultando questi i più contaminati dell'area industriale**.

A tale teorica riduzione delle quantità massicche immesse in atmosfera è da contrapporre il notevole incremento dell'utilizzo di carbone per i fabbisogni delle due centrali termoelettriche di ENEL-Brindisi Sud Cerano e di EDIPOWER a Brindisi Nord; infatti, nel mentre fino al 2003 l'utilizzo massimo di carbone è stato non superiore ai 2,3 milioni di tonnellate, come previsti nella convenzione del 1996 e nella successiva del 2002, negli anni successivi e fino al periodo attuale, si sono movimentati mediamente 5-6 milioni di tonnellate, con una punta massima di 8,5

milioni/anno per l'anno 2006.

Da ciò, dati per certi i quantitativi richiamati e facilmente riscontrabili dal sito dell'Avvisatore marittimo di Brindisi, le quantità di carbone portate in combustione nelle due centrali risultano superiori a quelle combuste fino al 2003, di oltre il 300%; tale condizione è rilevata anche dal Registro delle emissioni INES consultabile fino all'anno 2006.

Le allegate tabelle sono relative alle fonti ufficiali del Registro INES e, quindi, da dichiarazioni rilasciate dalle stesse aziende che utilizzano combustibili fossili; in particolare le tabelle allegate fanno riferimento, per le aziende soggette a dichiarazione INES (Enel, Edipower, Enipower, ex Polimeri Europa oggi Syndial), alle emissioni in atmosfera ed a tutta una serie di inquinanti che costituiscono dei traccianti.

Le tabelle riportano, oltre alle soglie per ciascun tracciante e la relativa unità di misura, i dati ufficiali relativi agli anni 2002-2006 tratti dal sito del Registro INES e le soglie "massiche" e massime su base annua e sulla somma dei 5 anni rappresentati; la valutazione dei 5 soli richiamati anni è relativa all'incremento dei combustibili utilizzati, così come richiamato e nella limitazione del Registro INES divenuto, successivamente Registro E-PRTR e per il quale non vi è un accesso al relativo sito; a tal proposito il Circolo Legambiente Brindisi ha fatto regolare richiesta, ai sensi del DLgs 195/2005, ad ARPA Puglia per l'ottenimento degli ulteriori e successivi dati che, ad oggi non sono ancora pervenuti, pur essendo abbondantemente trascorsi i termini previsti nel Decreto.

A tal proposito, in virtù del fatto che, come per il Registro INES, le aziende con il nuovo protocollo dichiarativo E-PRTR sono tenute a dichiarare le proprie emissioni, sarebbe stato utile verificare le singole dichiarazioni delle società emittenti inquinanti, rispetto alle soglie massiche previste e rispetto alle valutazioni qualitative e quantitative effettuate dall'ARPA a bocca di camino nei rispettivi impianti; sostanzialmente, non ci risultano riscontri oggettivi effettuati da ARPA in merito alle comparazioni fra le dichiarazioni obbligatorie dell'azienda (Registro INES e E-PRTR) e le verifiche effettuate da ARPA stessa a bocca di camino.

Pur riconoscendo ad ARPA Puglia la carenza di personale addetto ai rilevamenti a "bocca di camino" (due per tutta la Puglia), riteniamo che la richiamata comparazione fra le quantità rilevate e dichiarate dalle aziende, sia un precipuo compito della struttura pubblica (Ministero-ARPA- Provincia) necessario per la quantizzazione della "bolla massica" e la verifica del rispetto dei limiti assegnati e di quelli concordati nelle apposite convenzioni del 1996 e 2002/2003.

Inoltre, la realizzazione o la riattivazione di nuove aziende emittenti, quali SFIR ed EDIPOWER, non ha comportato la riduzione della così detta "bolla massica" dei contaminanti immessi in atmosfera, obiettivo prioritario del Piano di disinquinamento.

Infatti, fulcro del Piano di risanamento era l'integrale acquisizione della convenzione sul polo energetico sottoscritta nel novembre 1996 da Governo, Regione, Enti locali ed Enel.

Tale convenzione prescriveva la chiusura della centrale termoelettrica Brindisi nord entro il

2004 e successivamente in tutto il polo l'esercizio di tre gruppi della Brindisi sud (1980 Mw di potenza nominale). Tali gruppi, avrebbero dovuto essere alimentati da un mix di carbone (in forte decremento rispetto alle 2.500.000 di t/a iniziali) e da metano in quantità crescente rispetto a 1,2 miliardi di metri cubi annui trasferiti dopo la chiusura della centrale di Brindisi nord. Era anche fissato l'obiettivo di una bolla (quantità massima di inquinanti consentita nell'intero polo) che aveva come traccianti SO₂ (13.000 t/a di emissioni massiche al camino), NO_x (10.000 t/a) e polveri (1.000 t/a).

La convenzione del 1996 e, conseguentemente, il Decreto del Presidente della Repubblica del 28/4/1998 sono stati gravemente violati, rendendo vani gli obiettivi fissati. In particolare, attualmente, la potenza nominale del polo termoelettrico è pari a 5.090 Mw e sono fuori esercizio due gruppi (640 Mw) della centrale Brindisi nord, **a fronte dei complessivi 1.980 Mw in esercizio che erano autorizzati.**

Il carbone annuo movimentato è lievitato fino ad 8.500.000 di tonnellate e soltanto la crisi del gruppo Edipower, la riqualificazione di gruppi della centrale Brindisi sud dell'Enel e l'enorme abbattimento della domanda di energia elettrica stanno oggi contenendo il carbone combusto a valori di 5-6 milioni di tonnellate/anno.

Il gas, mai arrivato alla centrale di Brindisi nord, oggi della Edipower (tutt'ora in esercizio senza desolficatori e con incorreggibili limiti strutturali) e poi nella Brindisi sud, alimenta esclusivamente il nuovo impianto a ciclo combinato di Enipower costituito da 3 gruppi da 420 Mw.

Il previsto sistema di rilevamento in continuo a bocca di camino con gestione pubblica, non è mai stato realizzato e non esiste il sistema integrato (a bocca di scarico, in quota e al suolo); **per di più i dati forniti sulle emissioni sono sostanzialmente quelli auto denunciati dalle imprese ed è praticamente assente la possibilità di controllo pubblico in continuo**, se si pensa che l'ARPA ha la carenza di personale, già richiamato, ad effettuare estemporanei rilevamenti a bocca di camino (che, in realtà, dovrebbero avvenire a due terzi del camino, accertandosi che non si ricorra ad alterazioni dei flussi in uscita, ad esempio insufflando ossigeno).

Del tutto fuori controllo è la situazione concernente le emissioni di CO₂, cioè di quel biossido di carbonio che costituisce il tracciante di gas che, al di là della stucchevole querelle sulla loro definizione come clima alteranti, contaminanti o inquinanti, rappresentano la fonte principale di quelle variazioni climatiche di cui Legambiente ha più volte dimostrato gli effetti negativi e che l'Italia sta drammaticamente verificando.

La tabella allegata riporta i dati, ricavati da fonte APAT sulle emissioni nel polo energetico dal 1990, anno di riferimento per quantificare le percentuali da garantire la riduzione delle emissioni per singola fonte ed il 2005, anno in cui Brindisi ha avuto il triste primato in Europa dell'impianto (centrale termoelettrica Brindisi sud) con più alta emissioni di CO₂ nell'anno.

Il D.Lgs 4/4/2006 n. 216 e la decisione di assegnazione delle quote 2008-2012 del 28/2/2008 - atti assunti in attuazione del Protocollo di Kyoto – imponevano, come riportato nella tabella allegata, l'adeguamento progressivo dei tetti di emissione di CO2 fino al 2012, in particolare prevedendo come obiettivo finale per Edipower 1.043.497 tonn., per Enel 8.572.422 tonn. e per Enipower 2.623.369. tonn. **Questi obiettivi, sia quelli di adeguamento progressivo, sia, ancor più, quelli finali, sono del tutto disattesi.**

Risulta sconcertante la posizione sul tema del Ministero che, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in quello, assolutamente contraddittorio rispetto all'autorizzazione complessiva di VIA per la centrale Brindisi nord, **sostiene che i limiti non sono tassativi e non vanno valutati per singolo impianto, nel mentre era chiamato per primo a far rispettare le quote assegnate con le disposizioni di legge dello Stato italiano.**

Sono peraltro del tutto privi d'efficacia, se non addirittura controproducenti, come nel caso ipotizzato di trasporto su gomma di CO2 fino a Cortemaggiore, i progetti di cattura, trasporto e confinamento di anidride carbonica attuati o prospettati, vista l'esiguità della quantità catturata.

L'unica soluzione valida per quel che riguarda la sensibile riduzione delle emissioni è ottenibile soltanto attraverso la chiusura della centrale Brindisi nord (Legambiente ha da tempo chiesto l'immediato accordo per l'attuazione dei programmi di bonifica con l'impiego dei lavoratori Edipower e la realizzazione di un Distretto tecnologico avanzato dell'intera filiera del rinnovabile) e l'esercizio di tre gruppi della centrale Brindisi sud, alimentati con carbone con più alto potere calorifico e con impianti resi decisamente più efficienti, per portare l'attuale rendimento da appena superiore al 35% a ben oltre il 40%.

Quali siano i risvolti connessi al ciclo del carbone, da sempre condizionato da quel *"colossale mercato di scambi e favori"* di cui ha parlato l'ex amministratore delegato di Enel Franco Tatò, lo dimostrano le inchieste giudiziarie sul traffico di carbone, il sequestro con ordinanza sindacale del 27/4/2007 ed il procedimento penale in corso relativo al *"danno ambientale"* causato dalla perdita di *"polverino di carbone"* attraverso il nastro trasportatore che collega il porto medio con la centrale di Brindisi Sud ed alimenta il parco carbone della stessa.

Infatti, oltre al riconoscimento di area in *"crisi ambientale"*, con la L. 426/1998, Brindisi, congiuntamente ad altre 13 località, viene riconosciuta come *"area di interesse nazionale per la bonifica"* ed il Ministero dell'Ambiente, con proprio Decreto del 10 gennaio 2000, perimetra l'area da sottoporre a caratterizzazione chimica per l'individuazione di eventuali inquinanti e l'attivazione delle relative procedure di *"bonifica"*. In tale perimetrazione il Ministero ha ritenuto opportuno inserire, oltre che, come dovuto, il perimetro dell'area industriale (art. 1 comma 4 della L.426/1998), **anche l'area agricola interclusa** fra il polo industriale e l'area della centrale termoelettrica dell'Enel posta a Sud, in località Cerano e soggetta a ricadute di inquinanti rivenienti dalle due aree industriali e dalla presenza del nastro straportatore del carbone che collega l'area portuale alla centrale di Cerano.

L'inclusione di questa area agricola nella perimetrazione del "Sito di Interesse Nazionale" costituisce, sostanzialmente, un'anomalia rispetto alla L 426/98 ed allo stesso Decreto attuativo 471/99 in quanto le "Aree Agricole" erano escluse dagli interventi di bonifica con il previgente Decreto Ronchi (DLgs 22/97).

Il TUA (DLgs 152/2006) all'art. 241 relativo al "**Regolamento aree agricole**" testualmente recita: "*Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali*".

Ad oggi tale "Regolamento" non è stato ancora emanato per cui le aree agricole rimangono escluse dalla normativa relativa agli interventi di bonifica, ripristino ambientale, ecc.

Per il riconoscimento e la definizione dello stato qualitativo e quantitativo delle matrici ambientali suolo/sottosuolo ed acque sotterranee dei terreni agricoli, nelle varie "caratterizzazioni chimiche effettuate" dagli Enti Pubblici e dalle società in house del Ministero dell'Ambiente e per le quali nello specifico si tratterà innanzi, sono stati confrontati i dati analitici relativi ai campioni di terreno prendendo come riferimento i valori di concentrazione limite per "*siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale*" riportati nella colonna A della Tabella 1 del D. M. 471/99 e nel successivo T.U.A.; **appare opportuno ribadire, quindi, che nessuna normativa prevede tabelle di analiti per i terreni agricoli che, ove esistesse, presenterebbe valori di concentrazione limite inferiori a quelli presi in esame.**

Tale considerazione vale ancor più per le acque di falda per le quali la normativa pre vigente (DM 471/1999) e quella attuale (D.Lgs 152/2006 e smi costituente il Testo Unico Ambientale ed in seguito riportato come TUA) riporta una sola tabella comparativa, equiparando le acque di una zona produttiva industriale a quelle di una zona agricola la cui "qualità" per gli usi agricoli e quelli umani deve essere decisamente migliore e quindi con parametri di valutazione decisamente inferiori a quelli riportati nella tabella 2 del DM 471/99; del resto una semplice comparazione fra questa ultima tabella e quelle riportate nella normativa specifica per acque ad uso potabile (Direttive 98/83/CE e 2000/60/CE, Regolamento CE 178/2002, D.Lgs 31/2001 e smi, lo stesso TUA alla Sezione III, L.R.P. 01/2005, LRP 12/2007 e LRP 16/09) evidenzia la sostanziale differenza delle concentrazioni limite (accettabili) riportate.

In sostanza, il confronto effettuato fra le concentrazioni limite considerate per il verde pubblico e per le acque di falda è sottostimato rispetto ad eventuali limiti per terreni agricoli; è impensabile, infatti, che le aree a "verde pubblico, privato e residenziale" possano essere condotte con colture a pomodori, carciofi e quanto altro coltivato nell'area agricola posta intorno all'asse policombustibile attrezzato e/o intorno alla centrale ENEL di Cerano e rientrante nella catena alimentare della popolazione brindisina, così come le acque di falda necessarie per

irrigare le colture agricole e per alimentare anche le abitazioni coloniali dei residenti possano avere limiti di concentrazione degli analiti, simili a quelli di una zona industriale produttiva.

Tale argomentazione, si è certi, è stata già più volte rappresentata dal Dipartimento ARPA di Brindisi al Ministero dell' Ambiente e, per conoscenza diretta, non si sono mai avuti riscontri da parte dello stesso Ministero.

Tale ulteriore "anomalia" di valutazione è a danno delle matrici ambientali sottoposte a caratterizzazione chimica e quindi ad una sottostima del reale "danno ambientale" prodotto.

A tali considerazioni perviene in soccorso anche la nota del CRA (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura) del 7/11/2007 prot. n. 4411 rimessa alla Regione Puglia Assessorato Agricoltura che, commentando la relazione finale della caratterizzazione dei suoli effettuata da Sviluppo Italia Spa ed ARPA (vedi Cap. 1.3.a) testualmente riporta: *" Come è noto, i suoli agricoli non sono normati dal D.M. 471/99, che si riferisce invece esclusivamente a suoli per uso verde pubblico, privato e residenziale ed a suoli per uso commerciale ed industriale. Ai fini di definire i criteri di valutazione dell'eventuale contaminazione dei suoli destinati ad uso agricolo è stato costituito un apposito gruppo di lavoro preso l'Osservatorio Nazionale podologico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali composto, oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero e di quello dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche da esperti universitari o nominati da ATAT , ARPA regionali, Istituto Superiore di Sanità, CNE e CRA"*.

La nota, relativa ai terreni agricoli caratterizzati ed inseriti dal Ministero nella perimetrazione, riporta anche che: *"Il Gruppo di lavoro si è subito concentrato sull'impostazione prioritaria di privilegiare l'analisi di rischio del comparto ambientale considerato, al fine di garantire obiettività alla valutazione dell'effettiva contaminazione del suolo. L'opportunità di eseguire anche "Analisi di Rischio", che è stata del resto prevista anche dal D.Lgs 152/06, è stata del tutto disattesa nel rapporto in oggetto"*.

In effetti, per ciò che concerne l'analisi di Rischio sito e bio specifica, il CRA, al momento della trasmissione della nota, non era al corrente che le c.d. *"analisi di rischio"* sono state abbondantemente effettuate sia sulla componente inorganica che su quella organica vegetazionale, come riportato al Capito 1.3.

Resta il fatto certo che le analisi comparative fra i risultati delle analisi chimiche ottenuti dalle "caratterizzazioni" su suoli e sottosuoli, sono stati raffrontati e comparati con "concentrazioni soglia" riferite non a terreni agrari e quindi sicuramente superiori a quelle che il Gruppo di Lavoro, così come istituito, andrà ad elaborare.

Seppur in tempi politici (circa 15 anni), l'iter normativo attuato per l'area industriale di Brindisi segue il percorso logico e razionale che individua in progressione varie tappe, quali: studio dell'area (ENEA), individuazione delle criticità ambientali (decreti e leggi Ministeriali),

quantificazione analitica della contaminazione ed interventi di bonifica.

Va tutto bene dal punto di vista normativo e l'area di Brindisi è riconosciuta fra le più inquinate d'Italia al punto che la gestione dei fondi allora stanziati (circa 20 miliardi di lire) viene affidata ad un Commissario che, nel qual caso, è il Presidente della Regione Puglia.

Siamo nel 2000 ed a Brindisi sono stati programmati e successivamente realizzati tutti gli impianti del ciclo dei rifiuti (ancora oggi parzialmente fermi), una rete di controllo della qualità dell'aria (mai entrata in gestione –Progetto POMA 1 e 2), i Piani comunali relativi al controllo dell'amianto e della rumorosità, ecc.; congiuntamente, si cercò di individuare la possibilità di attivare anche un "Accordo di programma" sulla chimica e sulla bonifica, sulla scorta di quanto effettuato a Marghera con DPR del 28 aprile 1998, pubblicato nella stessa data di quello relativo agli interventi di disinquinamento delle aree industriali di Brindisi e Taranto.

In più rispetto a Marghera, si andava rafforzando il principio comunitario di "chi inquina paga", per cui si intravedeva la necessità che all'eventuale "Accordo di Programma" potessero partecipare anche le aziende private che hanno, diciamo così, contribuito alla contaminazione del territorio; con questa logica appariva anche del tutto evidente che essendo stati i comparti della chimica e dell'energia quelli che hanno prodotto i maggiori danni e che allora (anni 70-80) erano di proprietà dello Stato, anche e soprattutto questo doveva contribuire alla partecipazione onerosa all'Accordo.

E' altresì evidente che ove le componenti suolo, sottosuolo e falda idrica delle aziende private fossero state individuate come "contaminate", anche queste avrebbero dovuto partecipare alle spese di bonifica.

Quindi anche il percorso amministrativo era chiaro: Brindisi, ottenuti i riconoscimenti relativi alla crisi ed al danno ambientale, doveva passare alla richiesta della "bonifica" ed al ripristino delle condizioni ambientali attraverso la stipula dello "Accordo di programma" con il Ministero dell'Ambiente **e con la partecipazione delle aziende private e/o privatizzate.**

Alla fine del 2000, dopo il Decreto di perimetrazione dell'area di Brindisi, solo alcune aziende private si attivano per effettuare le caratterizzazioni chimiche del suolo, sottosuolo e della falda freatica, seguendo le procedure della normativa allora vigente (DM 471/999); tutto tace sul fronte pubblico, affidato al Commissario, che solo a partire dal 2004 utilizza i fondi a disposizione per "caratterizzare" aree pubbliche **e private.**

Dalle prime analisi si evidenzia subito un fortissimo stato di inquinamento della falda e dei terreni posti all'interno del perimetro del petrolchimico, mentre all'esterno, ma sempre nella zona industriale, la falda ed i terreni, a meno di alcuni hot spot, risultavano per lo più contaminati da arsenico, solfati e manganese ed altri contaminanti in forma minore; anche la falda posta al di sotto di terreni mai utilizzati a scopo industriale subiva la presenza di questi contaminanti.

Per ben sette anni il Commissario per l'emergenza ambientale in Puglia e le amministrazioni in carica dall'aprile 2004, hanno trascurato l'attenzione necessaria verso il riconoscimento del *"danno ambientale"* subito dal territorio e solo il 18 dicembre 2007 si sottoscriveva fra: Ministero dell'Ambiente, Commissario di governo per l'emergenza ambientale in Puglia (Vendola), Regione Puglia, Provincia, Comune ed Autorità portuale di Brindisi un *"Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi"*, ben 9 anni dopo la L. 426/98 e ad oggi ben oltre i 5 anni fa.

L'Accordo prevede una spesa complessiva di 135 milioni di euro di cui 50 rivenienti dal Ministero attraverso i fondi FAS, 65 dalla Regione attraverso i fondi CIPE/FAS, 5 dal programma nazionale delle bonifiche (DM 468/01) e 15 da presunte prime transazioni relative all'approvazione di aziende private.

L'accordo così sottoscritto, se pur pesantemente tardivo, fornisce la sensazione che si è sulla strada giusta per la bonifica dei terreni e della falda e per il ripristino delle condizioni ambientali preesistenti agli insediamenti industriali della chimica ed energetici.

In realtà, alla prima lettura, l'Accordo risulta essere stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente solo ed esclusivamente per permettere la formazione di *"barriere di confinamento"* della falda attraverso la realizzazione di un diaframma plastico in grado di impedire, per tutto il perimetro dell'area industriale, il trabocco delle acque freatiche contaminare nell'adiacente mare; ciò appare subito assurdo in quanto si prevedeva una tipologia di intervento senza aver prima effettuato le opportune indagini chimiche sulla qualità delle acque di falda.

Questa procedura di confinamento della falda è simile a quella prevista in molti altri siti nazionali, fra l'altro lievitati da 14 (L 426/98) a ben 57 ed oggi ridotti a 39, senza ipotizzare e verificare eventuali alternative tecniche alla *"barriera"*; a tal proposito non vogliamo pensare che l'imposizione di tale percorso tecnico abbia avuto una regia occulta in funzione del fatto che ancor oggi (bando della Sogesid classificato come CIG: 4608288F8B – CUP: F84J11000000001 di importo di € 568.146,92 e con scadenza della partecipazione al 20/12/2012-sito www.sogesid.it) non sono state ultimati gli interventi geognostici di riconoscimento delle caratteristiche geologiche e chimiche della falda e da subito si è individuata la soluzione della *"barriera idraulica"*.

L'Accordo, in effetti, è risultato del tutto **effimero e paradossale** in quanto:

- **EFFIMERO** perché alla data della sottoscrizione (18/12/2007) ben si sapeva che presso la Commissione Ambiente della Camera era in discussione la modifica del Dlgs 152/06 (Testo Unico sull'Ambiente) che, in particolare, **modificava la procedura d'acquisizione dei fondi destinati alla "bonifica" dei siti contaminati.**

Infatti la modifica al Testo Unico sull'ambiente si pubblica con DLgs n. 4 del 16/01/2008 e quindi un mese dopo la firma dell'Accordo di programma sulle bonifiche; in tale

norma viene espressamente riportata la procedura da seguire per i *“Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”*, per i quali sono riconosciuti anche gli interventi di *“bonifica”*.

Quindi a febbraio del 2008 il **Comune**, fatto salvo che vi era un'imposizione comunitaria all'eliminazione delle aree sottoposte a commissariamento ed attivata per la Puglia dal 01/01/2009, rientrava nel totale possesso delle capacità induttive e programmatiche per gli interventi di bonifica e rivenienti dalle Leggi Quadro sull'ambiente, avrebbe potuto e dovuto motivarsi ed attivarsi per far sì che l'area industriale di Brindisi fosse riconosciuta come *“Sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”*.

Tale richiesta di riconoscimento per l'area industriale di Brindisi era elemento essenziale ed imprescindibile per dar credito e forza al territorio, nel momento in cui era in fase di realizzazione il *“Progetto Strategico Speciale”*, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel marzo del 2008; tale “Progetto”, infatti, riportava anche il *“Programma straordinario nazionale per il recupero economico e produttivo di siti industriali inquinati”*, distribuiva le risorse FAS (Fondo Aree Sotto utilizzate) per gli anni 2007-2013. Tale Programma CIPE annullava del tutto le previsioni del Ministero dell'Ambiente circa il finanziamento dell'Accordo di programma di Brindisi.

Seguendo la procedura della realizzazione di un *“Progetto strategico”* hanno ottenuto fondi per la bonifica (Delibera CIPE del 6 marzo 2009 e successive) i territori di Fidenza, Ravenna, Massa Martana (Pg), ecc. in quanto rispondenti alla legislazione vigente (art. 252 bis DLgs 4/2008).

Da ciò, la quota prevista dal Ministero dell'Ambiente nell'Accordo e pari a 50 milioni di Euro (su un totale di 135 milioni) era condizionata dalla emanazione di apposita delibera CIPE che distribuiva i fondi FAS relativi al quinquennio 2007-2013.

Il CIPE, con Delibera n. 166 del 21/12/2007 e quindi solo 3 giorni dopo la firma dell'Accordo, approva l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 e definisce la *“Programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate”*; la delibera CIPE, **non cita affatto l'Accordo di Brindisi** e prevede lo stanziamento di 3.009 milioni di euro *“per i siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”* per i quali sono previsti anche interventi di *“bonifica”*.

Infine, il CIPE, nell'aprile del 2008 fornisce **tutti gli strumenti necessari perché si possano immediatamente attivare le procedure amministrative e tecniche necessarie al riconoscimento di Brindisi quale *“Sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”*.**

A distanza di oltre cinque anni dalla firma dell'Accordo di Programma, nulla si è fatto per la riconversione industriale e quello Accordo di Programma rimane del tutto privo di risorse pubbliche, risultando nella sua interezza EFFIMERO!!!

- **PARADOSSALE** perché pur nella totale mancanza di fondi pubblici, l'Accordo di programma sulla bonifica di Brindisi **va avanti solo nella fase di progettazione e con una lievitazione continua dei prezzi**; infatti il Ministero dell'Ambiente, pur non avendo riversato neppure un centesimo, dà incarico alla SOGESID Spa (strumento in house del Ministero dell'Ambiente e di quello delle Infrastrutture) di elaborare lo studio di fattibilità ed il successivo progetto preliminare per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi.

Tale progetto viene presentato nella Conferenza dei servizi del 10 marzo 2011 e con lo scopo di ottenere un formale riconoscimento che, per fortuna è stato momentaneamente accantonato, anche se un recente bando del 23/11/2012, indetto dalla Sogesit Spa, invita alla realizzazione di ulteriori sondaggi e piezometri inerenti il *"Piano delle indagini propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN di Brindisi"*.

Si è di fronte ad un progetto che lievita, senza alcuna giustificazione, da 135 a circa 220 milioni di euro, pur senza la certezza di un centesimo pubblico; progetto che, escludendo ogni altra possibilità di trattamento e bonifica della falda, individua la realizzazione di "diaframmi plastici", di differente tipologia in funzione della suddivisione in "celle" effettuata sulla zona industriale ed in merito al differente carico inquinante della falda.

Paradossale è il fatto che tale progetto comporta anche la necessità di "gestire" tutto l'impianto destinato al trattamento depurativo delle acque di falda, del quale non si ha la minima cognizione del costo di realizzazione e di quello di gestione; di certo si sa che tutti gli oneri dovranno ricadere sulle aziende che hanno deciso di sottoscrivere l'Accordo di programma del dicembre 2007 e la relativa transazione con il Ministero dell'Ambiente.

In definitiva, il Ministero, nella consapevolezza di non avere un centesimo per l'Accordo di Brindisi, **blocca l'utilizzo di tutti i terreni della zona industriale che presentano una falda contaminata anche da un solo parametro, fosse anche questo i "solfuri" che lo stesso Istituto Superiore della Sanità non riconosce come contaminante e ne attribuisce la presenza alla intrusione marina nelle fasi di alta marea.**

Il Ministero, in definitiva, conosce bene la situazione ambientale di Brindisi, sa di non avere un centesimo da mettere nell'Accordo e sa anche che le più **grosse** aziende del polo chimico (oggi: Enichem, Basell, ecc) e di quello elettrico (oggi: Enel, Edipower, Enipower) **sono quelle che hanno contribuito allo stato di contaminazione e di inquinamento del territorio di Brindisi ed attua, con queste, la strategia del "danno ambientale".**

Infatti, seguendo le procedure della legge quadro sull'ambiente (Dlgs 152/2006, art. 300 e

successivi) il Ministero, in qualche maniera, induce le grosse aziende ad aderire all'Accordo di programma per Brindisi facendo sottoscrivere un contratto decennale di sostanziale riconoscimento di un "danno ambientale" causato, così come riportato riportando all'art. 14, 1° comma, che recita: " I soggetti obbligati insediati all'interno del sito d'interesse Nazionale possono usufruire dei benefici previsti dall'Accordo sulla base di una transazione con il Ministero dell'ambiente con cui conciliano l'eventuale lite dal medesimo promossa per l'accertamento delle pretese erariali".

Con l'adesione all'Accordo sulla bonifica, queste stesse aziende hanno la possibilità di avere l'immediata disponibilità dei terreni (anche se contaminati), di spalmare in ben 10 anni la quota di partecipazione all'Accordo e, fatto grave, di evitare di pagare le non meglio identificate "spese erariali" in caso di quantificazione da parte del Ministero del "danno ambientale" prodotto.

Nulla riporta l'accordo in merito alla richiesta del Ministero circa la "restitutio in integrum", dei terreni che la norma e la procedura prevede ancor prima della richiesta di "risarcimento del danno" e quindi delle così dette "pretese erariali".

Possibilità che viene negata dal Ministero alle piccole aziende ed agli stessi singoli proprietari dei terreni che sono costretti a pagare subito o al massimo in due anni l'onere di circa 6,5-7,2 €/mq. e con l'aggiunta dell'incognita delle spese di gestione dell'impianto di trattamento acque, anche se vale anche per queste la prospettiva di non pagare le "spese erariali" nel caso in cui abbiano prodotto un "danno ambientale".

Per quale motivo il Ministero differenzia e favorisce le grandi aziende che hanno inquinato dai piccoli insediamenti ?

Per quale motivo un proprietario di un terreno mai utilizzato per scopo industriale ma solo per scopo agricolo, deve pagare subito l'onere della partecipazione all'Accordo di Programma della bonifica della falda e chi ha inquinato veramente deve avere 10 anni a disposizione per pagare e senza interessi?

Quale senso ha differenziare 10.000 Euro da 10 milioni di euro ed imporre il pagamento dei 10.000 euro subito al proprietario di un terreno usato come agricolo e con la falda che gli è stata contaminata?

Vale o non vale quanto riportato nell'Accordo per il pagamento degli oneri in 10 anni?

Ebbene chi ha sottoscritto l'Accordo si faccia rispettare e rispetti soprattutto i Cittadini e le piccole imprese che hanno difficoltà a pagare anche i 10.000 €; in merito alle grandi aziende queste sono ampiamente tutelate.

In virtù delle sollecitazioni del Ministero, grosse aziende quali: Enichem, Enel, Edipower, Sanofi-Aventis, ecc. e con stabilimenti in Brindisi hanno sottoscritto con lo stesso Ministero

l'Accordo di programma per impegni che assommano a circa 70-80 milioni di euro ed hanno, con ciò, riconosciuto ogni responsabilità in merito all'inquinamento prodotto ed hanno acquisito garanzie in merito ad esborsi per il "danno ambientale" prodotto.

Conoscendo la grave situazione economica del Ministero e della Stato, non vorremmo che, oltre al **danno** di aver subito gli inquinamenti che hanno portato questo territorio ad essere dichiarato di interesse nazionale per la bonifica (L. 426/98), **si possa subire anche la beffa che questi soldi siano utilizzati per altri scopi e/o per altri siti.**

La beffa, infatti, risiede nel progetto presentato dalla Sogesid che porta l'onere della sola barriera fisica a circa 220 milioni e quindi alla necessità di recuperare ancora 120-130 milioni che, sicuramente, non potranno venire dalle restanti piccole aziende allocate nel territorio con falda contaminata, magari da quelle precedentemente citate.

In questa situazione chi soffre realmente è l'economia nazionale che, a causa della eccessiva burocrazia, non permette il rilancio di quelle zone industriali, come Brindisi, che sono ben infrastrutturate e potrebbero accogliere nuove aziende, ad "impronta ecologica" positiva e capaci di proiettarci verso un futuro realmente ambientalmente sostenibile.

Dal richiamato Accordo di Programma restano fuori, ovviamente, **i terreni agricoli che hanno subito un reale "danno ambientale" a causa della ricaduta di inquinanti ed è rilevante il caso dei 400 ettari di terreno posti nell'area perimetrata a ridosso del nastro trasportatore del carbone ed in prossimità dell'area della centrale termoelettrica di Enel-Cerano a Sud dell'area industriale.**

Infatti, con Ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 28 Giugno 2007 l'allora sindaco di Brindisi, ha disposto nell'area agricola posta nell'intorno del nastro trasportatore dell'Enel, in via cautelativa ed a tutti i conduttori delle aree agricole:

- a. Il divieto assoluto di coltivare l'area in possesso a qualsiasi titolo;**
- b. di provvedere alla distruzione delle colture erbacee applicate ai terreni di cui al punto a) compreso eventuali frutti pendenti;**
- c. di provvedere per quanto attiene agli impianti arborei (vite, olivo, alberi da frutto) applicati alle aree di cui al punto a), alla distruzione della relativa produzione (frutti pendenti).**

La richiamata Ordinanza sindacale fa esplicito riferimento ad una **"contaminazione diffusa"** individuata da ARPA e Sviluppo Italia Spa nella fase di caratterizzazione delle componenti suolo, sottosuolo e falda freatica; infatti il primo stralcio del Piano di caratterizzazione effettuato da Sviluppo Italia sui terreni e nella falda freatica **ha riscontrato un "diffuso inquinamento"**.

Tali terreni da decenni subiscono le azioni di **"fall-out"** di polverino di carbone riveniente dall'area del nastro e degli incombusti rivenienti dai due poli (chimico ed energetico), posti alle estremità meridionale e settentrionale della perimetrazione SIN e che, grazie alla

decisione del Ministero dell’Ambiente di inserirli nella richiamata perimetrazione, hanno avuto l’opportunità di essere caratterizzati da Sviluppo Italia e quindi con fondi pubblici.

Giusto per fornire contenuti reali, le indagini effettuate da Sviluppo Italia hanno interessato una fascia di terreno larga circa 200 m. estesa su entrambi i lati dell’asse policombustibile attrezzato, realizzato a servizio della centrale termoelettrica Enel (Centrale Federico II Cerano–Brindisi) ed i terreni limitrofi alla stessa centrale per una estensione di circa 300 m; il piano di caratterizzazione è stato approvato mediante utilizzo di una maglia di lato 100 x 100 m.

La caratterizzazione della matrice suolo e sottosuolo è avvenuta attraverso la realizzazione di ben 243 sondaggi ed il campionamento è stato eseguito per ogni metro di perforazione ed ha comportato il prelievo di n. 972 campioni di terreno; di questi 25 sono stati prelevati nel top-soil ed alla profondità comprese tra 0 e 0.20 m e sono stati destinati alla ricerca dei PCB e delle diossine.

L’osservazione dei risultati analitici rileva che ben 688 campioni su 972 risultano contaminati; ben il 69,4 % del suolo e sottosuolo sottoposto a caratterizzazione ha individuato il superamento della concentrazione limite evidenziando un elevatissimo stato di contaminazione.

Le c.d. “ *Passività ambientali riscontrate*” sono attribuite alle classi dei metalli e dei pesticidi clorurati ed in particolare le passività dei metalli sono attribuite a: Stagno, Berillio, Arsenico, Vanadio, Cobalto, Rame, Cadmio, Nichel e Mercurio.

Anche la matrice delle acque sotterranee, attraverso la realizzazione di 18 piezometri e prove di emungimento ha rilevato una forte contaminazione da: idrocarburi totali e manganese per il 61% dei casi e percentuali variabili fra il 10 e 20 % per i parametri nichel e selenio.

Quindi anche le acque sotterranee freatiche risultano fortemente contaminate.

In definitiva, il Piano di Caratterizzazione dei terreni agricoli **ha evidenziato la gravità dei superamenti delle concentrazioni limite per molti metalli pesanti, alcuni dei quali pericolosi, tossici e cancerogeni e per alcuni pesticidi clorurati.**

In effetti, si è verificato che l’Ordinanza del Sindaco di Brindisi che ha vietato, in virtù della “*contaminazione diffusa*” esistente, le coltivazioni sui terreni adiacenti al nastro policombustibile dell’Enel, **ha innescato tutta una serie a catena di abbandoni di terreni, a causa della evidente perdita economica subita e degli evidenti maggiori costi nella messa a coltura dei terreni posti al di fuori del perimetro dell’Ordinanza sindacale e di proprietà degli stessi produttori agricoli.**

L’Ordinanza n. 18/2007 è stata, quindi, **foriera di un grave danno economico che va oltre il mancato reddito dei terreni interessati dalla stessa, ma interessa, in particolare, molti altri terreni posti al di fuori dell’intorno del nastro trasportatore ma, sempre di proprietà degli stessi imprenditori agricoli; in effetti, se i costi della messa a dimora possono rientrare nei ricavi di “X”**

ettari di terreno, ove questi si riducono i richiamati costi superano i ricavi per cui è palese l'abbandono dei terreni.

Questo stato di cose persiste dal 2007 ad oggi e vede circa 500 ettari di terreno abbandonati alla coltivazione e rientranti, in parte nell'intorno del nastro trasportatore e tutti, comunque, nella perimetrazione del SIN e nella "Zona di protezione" del "Parco Naturale regionale di Saline di Punta della Contessa" zona riconosciuta come SIC e ZPS.

Il persistere dello stato di abbandono di questi terreni ha portato ad un **danno economico che non interessa soltanto la mancata redditività dei terreni rimasti incolti, ma ha attivato tutta una serie di "processi" che hanno profondamente ridotto la "valenza" agronomica degli stessi.**

La richiamata Ordinanza viene appellata presso il TAR di Lecce che, con Sentenza n. 1535/2009 del 25/05/2009, ne dispone l'annullamento; **la sentenza è irrevocabile in quanto il Comune di Brindisi ha ritenuto di non adire al successivo grado di giudizio.**

La valutazione e quantificazione del "danno" che i proprietari o conduttori dei fondi agricoli interessati dalla contaminazione hanno subito per l'applicazione dell'Ordinanza sindacale è elemento di grande interesse; infatti, la quantificazione dei danni patiti, non avviene solo ed esclusivamente nella valutazione del mancato reddito delle colture presenti, ma si ottiene anche da una serie di fattori concernenti la idrogeologia superficiale, l'erosione areale, l'instaurarsi di processi di desertificazione, il riavviamento delle attività agricole, etc. oltre che i costi necessari per la bonifica dei terreni contaminati; **la sommatoria di queste componenti portano alla individuazione del "danno ambientale" subito ed alla quantificazione dello stesso.**

In merito alla "risarcibilità del danno all'ambiente" viene preferito dallo Stato il "ripristino dello stato dei luoghi" alla situazione preesistente al verificarsi dell'incidente, a svantaggio delle forme di risarcimento monetarie, cosa che stranamente non avviene per l'Accordo di Programma di Brindisi.

Se questo "ripristino dello stato dei luoghi" non è possibile, in alternativa è **ammesso un risarcimento per equivalente patrimoniale**, ma nel settore ambientale questo risarcimento va incontro a difficoltà derivanti dall'assenza di mercati per i beni oggetto di tutela; **mancano, cioè, criteri collaudati che possano essere utilizzati in sede giurisdizionale per addivenire alla quantificazione del danno ambientale.**

In merito ai criteri di imputazione della "responsabilità per danno ambientale" il D.lgs. 152/2006, pur presentando soluzioni diverse e tra loro disomogenee, riporta che **la "imputazione" per responsabilità è una eccezione, mentre la regola è la responsabilità per la colpa.**

Il T.U.(d.lgs. 152/2006) all'art. 305 sembra diretto ad istituire una responsabilità oggettiva: "quando si è verificato un danno ambientale", oltre alle azioni di prevenzione, l'operatore ha l'obbligo di adottare "le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306". "Se l'operatore non adempie a tali obblighi" o "se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto", **il Ministro**

dell'ambiente ha facoltà di adottare tali misure, con diritto di rivalsa verso chi abbia *"causato o comunque concorso a causare le spese stesse"*. (Nesso di causalità)

Quindi l'obbligo di ripristino sorge quando si verifica un danno ambientale e il Ministro ha un diritto di rivalsa per le spese sostenute su chi lo ha causato o comunque ha concorso a causare.

E questo è, sostanzialmente, il caso sancito dall'Accordo di Programma di Brindisi fra Ministero ed Enti locali del 18/12/2007, là dove le aziende private che riconoscono la contaminazione di una delle tre componenti suolo, sottosuolo e falda freatica, versano al Ministero l'equivalente di 6,5-7,2 €/mq, fra l'altro senza interessi e con scadenza decennale, (se superiore a 60.000,00 €) e non hanno altre implicazioni in merito alla *restitutio in integrum* e quindi alla bonifica delle componenti contaminate.

Il T.U. sull'ambiente (D.lgs 152/2006 e s. m. ed i.), all'art. 311 comma 2, chiarisce che chiunque arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato al *"ripristino"* della precedente situazione e, in mancanza, al *"risarcimento per equivalente patrimoniale"* nei confronti dello Stato.

Nel caso dei terreni agricoli posti nell'intorno del nastro trasportatore, l'obbligo sancito dall'Ordinanza del Sindaco di Brindisi n. 18/2007 al divieto di utilizzo dei terreni in studio, comporta un *"risarcimento per equivalente patrimoniale"* o per *"per equivalente pecuniario"* all'art. 313, comma 2), **non nei confronti dello Stato ma dei singoli proprietari.**

In particolare questi terreni da decenni subiscono le azioni *"fall-out"* del polverino di carbone riveniente dall'area del nastro trasportatore e degli incombusti delle sorgenti emmissive dei poli chimico ed energetico posti alle estremità meridionale e settentrionale della perimetrazione SIN, e che, grazie all'intuizione del Ministero dell'Ambiente di inserirli nella suddetta perimetrazione, **hanno avuto l'opportunità di essere caratterizzati chimicamente da Sviluppo Italia** (con fondi pubblici) e da essere riconosciuti come soggetti ad una *"contaminazione diffusa"*.

Ove tali terreni agricoli non fossero stati inseriti nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) per la bonifica, non rientrando fra i terreni industriali e quelli *"a verde"* industriale, **non sarebbero mai stati caratterizzati, con la conseguenza che i prodotti coltivati nell'area sarebbero continuati ad essere parte integrante del "ciclo alimentare" umano, con grave pericolo per la salute.**

I problemi di *"salute"* della Cittadinanza sono parte integrante delle responsabilità del Sindaco e lo stesso ha l'obbligo di individuarne le cause ed intervenire a salvaguardia; aver soltanto *"messo a riposo"* circa 400 ha di terreno, non costituisce, a nostro parere, l'unica azione amministrativa possibile, ancor più in mancanza di un'opposizione alla sentenza del TAR di Lecce che, in merito all'opposizione dell'ENEL alla ordinanza ha accolto il ricorso.

Non solo gli imprenditori agricoli interessati ma, anche gran parte della Comunità

15

brindisina, in presenza del riconoscimento di un *"inquinamento diffuso"* e quindi di un *"danno ambientale"*, si sarebbe aspettata un'azione amministrativa più tenace e mirata a stabilire la realtà delle fonti di inquinamento; altro che *"accordo fra le parti"* ed impossibilità futura di attivare altre forme di riconoscimento del danno ambientale subito nei confronti dell'Enel, così come riportato nella delibera di Giunta comunale n. 54 del 22/02/2010 che approva un protocollo di intesa fra Enel e parte dei proprietari di quei terreni.

Inoltre, si ritiene che l'**Ordinanza** del Sindaco di Brindisi che ha vietato le coltivazioni sui terreni adiacenti al nastro policom bustibile dell'Enel, **ha innescato tutta una serie a catena di abbandono a causa della evidente perdita economica subita dai proprietari/conduttori e dei maggiori costi che si hanno nella messa a dimora dei terreni posti al di fuori del perimetro dell'Ordinanza sindacale e di proprietà degli stessi imprenditori agricoli.**

Qui di seguito si riportano considerazioni in merito ai temi di natura ambientale e sanitaria.

Cap. 1. Piano di Risanamento dell'ARIS.

Il piano di risanamento per l'area ad elevato rischio di crisi ambientale (ARIS) in base al DPCM di riconoscimento dell'area, avrebbe dovuto essere approntato entro il 30/06/1991; in realtà, il DPR di ufficializzazione del Piano di disinquinamento è del 28/04/1998 e prevedeva un finanziamento di oltre 360.000.000 di euro equivalenti, innanzitutto da destinare agli interventi urgenti e rapidamente da cantierizzare inseriti in priorità 1.

Molti di questi ultimi progetti sono rimasti in parte disattesi o, fatto ancora più allarmante, lettera morta.

Citiamo in particolare:

- Interventi di riqualificazione delle torce del petrolchimico e di *“potenziamento azione smokers”*. Le torce restano tutt'oggi impianti attenzionati dalla Procura della Repubblica per i troppi frequenti casi di rischi di emissione di benzene, IPA e furani e, se pur inferiori alle concentrazioni previste dall'OMS, anche di diossine (fatto salvo che le diossine sono bio accumulanti) .
- Realizzazione impianto di co generazione in sostituzione di gruppi della centrale termoelettrica Frene. Nel piano si prevedeva una potenza nominale complessiva di 300 Mw, mentre oggi l'impianto di proprietà Enipower ha una potenza nominale di 1.170 Mw ed ha assorbito l'intera disponibilità in rete di metano che, dopo la prevista chiusura della centrale Brindisi nord nel 2004, avrebbe dovuto trasferire non meno di 1,2.000.000.000 di metri cubi/anno.
- Spostamento del terminal di scarico di GPL da Costa Morena a Capo Bianco. Tale spostamento, ritenuto urgente per le condizioni di pericolo per i frequentatori dell'area di Costa Morena, nel frattempo vistosamente aumentati in ragione del trasferimento dello scalo passeggeri, non è mai avvenuto, nel mentre a Capo Bianco si è tentato di portare avanti l'assurda localizzazione del terminal di rigassificazione e la quantità di GPL scaricato a Costa Morena è triplicata dopo il sensibile potenziamento dell'impianto Depositi Costieri.
- Recupero dell'area nafta, a tutt'oggi neanche programmata.
- Piattaforma polifunzionale ASI, costituita da un inceneritore per rifiuti tossico-nocivi ed ospedalieri pericolosi e da una discarica per rifiuti pericolosi, sulla quale si ritenevano indispensabili verifiche tecniche e condizioni di esercizio strettamente connesse alla sola area industriale di Brindisi. Oggi l'impianto, costituito da un forno inceneritore della potenzialità di 32.000 t/a, da una discarica di circa 176.000 metri cubi e da un impianto di trattamento reflui della potenzialità di 250 metri cubi/d è stato al servizio di utenze provenienti da tutta Italia, ha visto la discarica sensibilmente superare il piano di

campagna e costituire un significativo impatto sui terreni agricoli limitrofi e sulle acque di falda, il cui livello si ritiene sia inferiore al minimo previsto dalla normativa (2 m.) e l'inceneritore sottoposto ad interventi e sequestri giudiziari, che giustificano enormi riserve rispetto a nuovi processi autorizzativi in corso.

- Indagini idrogeologiche sulle discariche e cave dell'area Autigno-Formica-Mascava. Quest'area presenta paesaggi lunari e problematiche ambientali e sanitarie estremamente preoccupanti; si pensa soltanto alle discariche Ines sud-Formica ed SMD-Slia. In questi 15 anni trascorsi dall'approvazione del Piano si è visto aumentare la consumazione di suolo e risorse ambientali, ma si attende ancora un piano complessivo di analisi idrogeologica e di risanamento ambientale, che l'inquinamento delle acque di falda rendono ancora più significative contestualmente all'entità alle omissioni istituzionali conseguenti.
- Progetto di risanamento e riqualificazione della zona costiera di Punta Penne, più volte annunciato e mai iniziato, nel mentre si aggravavano gli effetti dell'antropizzazione, delle erosioni e dei crolli di falesie sull'intera costa nord che i 3.000.000 di euro stanziati dalla Regione non potranno pienamente sanare.
- Formazione di nuove figure professionali per la gestione degli interventi di piano, a testimonianza della grande potenzialità economica e professionale che la riqualificazione funzionale alla gestione di interventi di risanamento e bonifica avrebbe potuto produrre, ciò che non è stato per "insipienza" di chi avrebbe dovuto dar corso all'esecuzione del piano.
- Osservatorio epidemiologico: Registro tumori di popolazione nella provincia di Brindisi. L'obiettivo era il monitoraggio delle patologie tumorali sul territorio, l'identificazione di gruppi ad alto rischio, la formulazione d'ipotesi eziologiche e la valutazione di attività di prevenzione. L'Osservatorio, in capo alla Regione Puglia e totalmente finanziato con la Legge 305/89 non è mai partito.
- Osservatorio epidemiologico: indagine sulle abitudini di vita ed alimentari nella provincia di Brindisi. Si proponeva la valutazione dei rischi sanitari in funzione della salute pubblica. L'Osservatorio in capo alla Regione Puglia e totalmente finanziato con la Legge 305/89 non è mai partito.
- Indagine sul trasferimento di xenobiotici nella catena alimentare. L'obiettivo era relativo ad ottenere dati sperimentali basilari da cui estrapolare il modello di trasferimento ambiente/matrice alimentare. L'indagine in capo alla Regione Puglia ed alla provincia di Brindisi era totalmente finanziato con la Legge 305/89 e non è mai partita.
- Monitoraggio delle acque del porto, delle acque superficiali e delle acque profonde in capo alla Provincia ed alla Regione aveva l'obiettivo di individuare le caratteristiche chimiche e di contaminazione; il monitoraggio, pur finanziato con Legge 305/89 art. 6 non è mai

partito.

- Realizzazione di un centro operativo di monitoraggio ambientale, da realizzare da parte della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi, aveva l'obiettivo del controllo della qualità dell'ambiente a garanzia della verifica del rispetto delle norme ambientali. Il centro aveva una totale copertura finanziaria con la Legge 305/89 art. 6 e non è mai stato realizzato.
- Sistema informativo a carico della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi, totalmente finanziato dalla Legge 305/89 art. 6, aveva l'obiettivo di effettuare il controllo dell'ambiente e dello stato di avanzamento del piano di risanamento attraverso un sistema informativo integrato. La scheda progettuale non è mai stata realizzata.

Cap.2. La caratterizzazione chimica dell'area SIN.

La caratterizzazione chimica delle componenti suolo, sottosuolo e falda freatica è iniziata nel giugno del 2000 con le grandi aziende insediate nell'area del petrolchimico di Brindisi.

La parte pubblica, costituita dal Commissario Delegato all'emergenza ambientale in Puglia nella persona del Presidente della Regione Puglia, ha intrapreso l'utilizzo dei fondi pubblici all'uopo stanziati dalla L.426/1998 solo nel 2004 affidandosi alla struttura pubblica dell'ARPA, oltre che all'Università di Lecce, al Consorzio SISRI-ASI ed a società in house del Ministero dell'Ambiente quali: Sogesid e Sviluppo Italia.

La caratterizzazione chimica dei sedimenti marini è stata affidata dal Ministero dell'Ambiente alla ICRAM.

In merito alle **Caratterizzazione di aree private con fondi pubblici**, Legambiente intende evidenziare che attraverso lo strumento dei finanziamenti pubblici affidati al Commissario per l'emergenza ambientale in Puglia, ad ARPA, all'Università di Lecce ed al Consorzio ASI, sarebbero state caratterizzate chimicamente molte aree di proprietà di aziende private, alcune delle quali già insediate nell'area industriale da molti anni.

In particolare, come è stato riportato anonimamente all'Associazione ma che, sostanzialmente è possibile rilevare anche dal sito dell'ARPA Puglia (documentazione allegata), il **Piano di Caratterizzazione ambientale effettuato da ARPA del gennaio 2009 e denominato "Piano di Caratterizzazione ambientale aree private ed aree SIC del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi"** avrebbe interessato l'area delle Saline, di proprietà pubblica (Comune) e dell'estensione di circa 214 Ha ed un'area che, testualmente il Piano riporta come: "Aree di pertinenza di aziende che non hanno a tutt'oggi provveduto ad effettuare le caratterizzazioni, quali:

- *Cantieri navali Danese (8.623 mq)*
- *Interporto Area Ionico Salentino (116.549 mq)*
- *Roma costruzioni (109.664 mq.)*
- *Balestra costruzioni (784 mq.)*
- *Symplast (60.951 mq.)*
- *Immobil (16.079 mq.)*
- *Edil Levante (61.634 mq.)*
- *Erre Effe (9.661 mq.)*
- *Convertino (367.722 mq.)*
- *Colaiani (28.877 mq.)*
- *GT Attuatori (11.750 mq.)*
- *CDB (147.268 mq.)"*

Quindi, sostanzialmente e ad esclusione dell'area dell'Interporto che è presumibilmente di proprietà pubblica, sarebbero state caratterizzate con le risorse pubbliche, ben 823.013 mq. (82 Ha) appartenenti ad aziende private e fornendo la sola motivazione relativa alla non effettuazione delle caratterizzazioni dovute.

Legambiente si chiede e lo fa presente agli Organi competenti, che si facciano verifiche in merito a tali interventi di spesa pubblica e che, ove fosse ciò accertato, si verifichi se tali caratterizzazioni siano, in qualche maniera e con quali oggettive motivazioni, state effettuate sui siti privati richiamati ed a danno di tutte le altre imprese che hanno effettuato le caratterizzazioni utilizzando le proprie risorse finanziarie e di quelle che ancora oggi non vi hanno provveduto.

Lo stesso si chiede di verificare per le caratterizzazioni effettuate, sempre con fondi pubblici, dal Consorzio SISRI –ASI per gli altri Piani approvati dal Ministero dell'Ambiente e noti come Piano di caratterizzazione per: Assi Attrezzati, Lotti Meridionali, 7 e 20 Lotti.

Legambiente ritiene che, ove ciò rispondesse al vero, si sarebbe perpetrato da parte di Enti un uso improprio di risorse pubbliche, a danno di quelle aziende che hanno utilizzato risorse proprie e/o che non hanno ancora effettuato le dovute caratterizzazioni.

A tal proposito, inoltre, considerate le varie modalità di vendita e/o concessione dei terreni alle aziende private da parte del Consorzio ex SISRI, ora ASI, si ritiene opportuna e necessaria una verifica sulle richiamate "modalità", onde evitare eventuali anomalie gestionali e/o disparità di trattamento che possano favorire alcuni, con l'utilizzo di fondi pubblici per la caratterizzazione chimica, a danno di chi ha il totale possesso dei terreni in uso ed ha effettuato le caratterizzazioni con risorse proprie.

Inoltre, si ritiene che sia necessario accertare, in caso di una contaminazione di una delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e falda freatica) dei terreni in uso ad aziende private e caratterizzate con fondi pubblici, se siano state predisposte, come previsto dal TUA (DLgs 152/2006 e s.m. ed i.), la restituzione dei fondi pubblici utilizzati e la predisposizione di interventi di "messa in sicurezza d'emergenza", "analisi di rischio" e degli eventuali interventi di bonifica, questa volta tutti a carico delle richiamate aziende private.

Qui di seguito si riportano i risultati delle maggiori caratterizzazioni effettuate sia sulla zona industriale che sull'area agricola perimetrata all'interno del SIN, rimandando al capitolo in premessa per quanto riguarda le aree adiacenti al nastro e caratterizzate da Sviluppo Italia nel 2005.

⇒ **Caratterizzazione discariche nel petrolchimico e perimetrali a questo. (Caso MICOROSA).**

Tutt'ora irrisolto è il gravissimo problema della bonifica di Micorosa Srl, stabilimento occupante circa 50 ettari, utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti rivenienti dall'impianto di cloro-soda della ex Montecatini, rispetto al quale la stessa ARPA testualmente precisa: "Le

21

attività di caratterizzazione (a carico del Comune di Brindisi) hanno previsto la realizzazione di 193 sondaggi a carotaggio continuo per un totale di **679 campioni di suolo/sottosuolo e 86 campioni di acqua di falda**. Arpa ha validato le analisi in misura del 10% riscontrando e confermando **un diffuso ed elevato inquinamento sia del suolo sia della falda sottostante**. Nella matrice suolo e sottosuolo sono stati riscontrati superamenti diffusi relativamente ai **metalli pesanti** (in particolare arsenico 63%, stagno 42%, Mercurio 14%, Berillio e Selenio 7%), agli **idrocarburi aromatici**, ai **composti alifatici clorurati cancerogeni e non**, ai **clorobenzeni**, agli **idrocarburi leggeri e pesanti**. Anche nella matrice acque sotterranee sono stati riscontrati superamenti relativamente ai **metalli pesanti** (Arsenico, Manganese, Solfati, Nichel, Alluminio, Mercurio), agli **Idrocarburi Aromatici**, ai **Composti alifatici clorurati e alogenati, cancerogeni e non**, agli **Idrocarburi Policiclici Aromatici**, ai **Clorobenzeni**, agli **Idrocarburi totali**.

Inoltre, si stima che nell'area Micorosa siano stati smaltiti altri rifiuti del petrolchimico così come riportato nella documentazione allegata al presente documento e pervenuta a Legambiente attraverso internet dal sito www.iltimonedibrindisi.com.

Infatti, fermo restando le necessità di verifica delle fonti e della veridicità di quanto segnalato, anche per accertare l'eventuale sussistenza di reati e danni pregressi o in corso, si riporta quanto indicato in una nota, dichiarata riservata, indirizzata al dott. Mattiussi, già amministratore delegato di Montedipe (società confluita da Enimont ad Anichem-Gruppo ENI) da Dario Amodio di Enichem Anic di Brindisi avente per oggetto: "Nota riservata per Dott. Mattiussi – Iniziativa Bonavota per il riutilizzo di fanghi da carburo" lo stesso riporta:

"... a sud dello stabilimento petrolchimico, fuori dalla recinzione, esiste un'area di circa 44 ettari denominata "Zona fanghi" adibita a suo tempo a ricevere i **residui provenienti dalla produzione di acetilene da carburo**. La massa dei fanghi depositata nel tempo può essere valutata in un milione di mc... disponendo di una così rilevante massa di fanghi ci siamo attivati da tempo per studiare l'utilizzo e conseguire contestualmente la bonifica della **zona eliminando fonti di rischio per le persone che incautamente vi si fossero inoltrate e restituendo a verde l'intera area**. Proficui sono stati i contatti avviati con un imprenditore locale che ha trovato la soluzione del problema. Attraverso opportuni processi tecnologici (che di seguito sono indicati) ha trovato il modo di trasformare i fanghi ricavandone prodotti da utilizzare nell'edilizia civile l'imprenditore di cui si parla è il geom. Giuseppe Bonavota socio e dirigente di alcune società (Edil Cover, Moviter Sud, Corat Service) che operano a Taranto nel campo dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione calcari.... **Essendo la massa stimata dei fanghi clorurati di 1 milione di metri cubi, si prevede di dover trattare in totale 10 milioni di quintali** lavorando 2000 quintali al giorno, considerando ogni anno di 300 giornate lavorative, si prevede che l'attività avrà una durata di 30 anni".

E' evidente che da questa nota, fatti salvi i presupposti di veridicità, si evince l'origine dello smaltimento dei fanghi depositati nell'area Micorosa che è adiacente alla "Zona umida delle Saline" riconosciuta come ZPS e facente parte del "Parco Regionale delle Saline di Punta della

Contessa" istituito con legge della Regione Puglia n. 28/2002 e sulla quale area è stato sviluppato il Piano di caratterizzazione di cui al seguito.

⇒ **Caratterizzazione dell'area del petrolchimico.**

L'area del "polo chimico", costituita oggi da Polimeri Europa, oggi Versalis (produzione etilene, propilene e polietilene), Syndial Spa (gestione impianti ex Enichem), Enipower (produzione energia elettrica e vapore tecnologico) e Basell Polyolefins (produzione di polipropilene, polietilene e catalizzatori per polipropilene) è stata caratterizzata nelle componenti suolo, sottosuolo e acque freatiche ed in particolare si è riscontrato:

Terreni polo chimico (dati ARPA 2009)

I terreni sono risultati contaminati da:

- **Arsenico, rame, mercurio, cadmio, vanadio, zinco**
- **Idrocarburi C<12 e C>12**
- **Btx**
- **IPA**
- **Composti organo alogenati**

-Falda freatica polo chimico. (Studio Sogesit 2009)

Costituisce il rapporto di sintesi dei risultati ottenuti dai piani di caratterizzazione eseguiti dalle singole società insediate nel petrolchimico ad iniziare dal 2000; tale rapporto evidenzia che **oltre il 75% dei campioni analizzati ha mostrato concentrazioni superiori, in maniera considerevole, a quelle limite per i seguenti parametri:**

- **Metalli**- analiti trovati diffusamente: manganese, ferro, arsenico, selenio, nichel, alluminio, piombo; trovati meno diffusamente: mercurio, antimonio, berillio, cobalto, cromo VI;
- **Specie inorganiche**: fluoruri, nitriti e boro;
- **Composti organici**: **idrocarburi totali** (trovati diffusamente), **solventi aromatici** (in particolare benzene, toluene e xilene), **IPA**, **Composti Organici Alogenati** (1,2 dicloroetano, triclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene, cloruro di vinile, 1,1,2-tricloroetano, tribromometano, 1,2-dibromoetano, dibromoclorometano, bromodiclorometano), **cloro-benzeni** (soprattutto monoclorobenzene), **clorofenoli e le ammine aromatiche** (in particolare anilina).

E' evidente, come riportato negli studi richiamati, che è del tutto plausibile attribuire alle attività industriali pregresse le situazioni di contaminazioni riscontrate.

A tal riguardo, appare rilevante riportare quanto avuto da Legambiente Brindisi in merito al

23

fascicolo intitolato vel-ENI, ottenuto dal sito richiamato e sempre in riferimento ad una nota riservata mandata da Enichem Anic-Montepolimeri al citato Dott. Matussi e relativamente ai rifiuti mercuriosi e clorurati stoccati all'interno del petrolchimico:

“ la problematica dei rifiuti mercuriosi, sempre presente in fabbrica, andò acuendosi in modo rilevante negli anni 1976-77 per la produzione di grossi volumi di fanghi nell'impianto di trattamento acque mercuriose...dopo la fermata del cloro-soda i vari residui mercuriosi (fanghi, terre, materiali vari inquinati) presenti in stabilimento rimasero stoccati in attesa di soluzioni sempre ventilate e mai concretizzate che si rivelarono sempre ipotetiche ed aleatorie. Si andava nel frattempo aggravando la situazione dello stoccaggio, creando reali pericoli di inquinamento, sia per il progressivo deterioramento dei contenitori dei residui solidi sia per il rischio di trabocco dei fanghi sito sotto il P28 nel collettore di scarico a mare, a seguito di aumento del livello per forti piogge. Detto rischio in qualche occasione si è concretizzato Relativamente ai rifiuti mercuriosi il censimento indica: n. 740 fusti di fanghi ispessiti, 320 fusti di terra e residui vari inquinati, 100 fusti di grafite, 400 mc circa di fanghi residui parzialmente ispessiti. Il tutto è stato coperto con scarto di cava per uno spessore di circa 30 cm. pressato e livellato.... Su di esso è stato effettuato uno stendimento di sabbia di frantoio rullato con ottenimento di un piano di calpestio camminabile. Non si è ritenuto opportuno né necessario denunciare ad autorità la realizzazione dell'opera sia in relazione alla situazione locale sia in considerazione che non è mai stato uno scarico sul terreno che rientrava quindi nei dispositivi della legge..”

Questa lettera, crediamo non meriti alcun commento in virtù di quanto è stato rilevato dalla caratterizzazione e di quanto ancora deve essere individuato nelle attività di bonifica dei terreni che sono iniziate nell'anno 2007 con una semplice attività di bioremediation.

Quanto sopra citato è di estrema rilevanza in merito ad altre tipologie di confinamento possibile di residui di produzione, in non pochi casi altamente pericolosi ed anche cancerogeni (si pensi soltanto ad elementi quali CVM e di cloretano del ciclo di produzione del PVC), ma anche per quel che attiene numero ed oggetto delle caratterizzazioni e di conseguenti bonifiche

⇒ **Caratterizzazione area SANOFI-AVENTIS –zona industriale.**

La Sonori-Aventis è un'azienda posta nell'area “Punto Franco” della zona industriale di Brindisi con affaccio diretto al porto interno; è un'azienda chimico-farmaceutica che ha rilevato la ex Lepetit nota per aver smaltito i propri fanghi nella discarica non autorizzata di S. Pancrazio Salentino ed attualmente messa in sicurezza dalla Provincia di Brindisi con fondi pubblici.

Le attività di caratterizzazione chimica delle varie componenti ambientali è iniziata nel 2004 e questa ha evidenziato, nelle acque di falda, concentrazioni superiori ai limiti consentiti per i seguenti analiti: **solforati, nitriti, alluminio, cadmio, ferro, nichel e piombo.**

Nella campagna di completamento del 2005, relativa sempre alla falda freatica che si riversa in mare, i seguenti analiti hanno superato le concentrazioni limite: **solforati, cloruri, alluminio, arsenico, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, zinco diclorometano e triclorometano**; questo ultimo, in particolare, risulta il contaminante che in maggior misura pregiudica lo stato qualitativo della falda.

Nel rapporto di monitoraggio e della messa in sicurezza della falda, del 2007, gli inquinanti più frequentemente rilevati sono stati: **arsenico, ferro, manganese, benzene, triclorometano**; quelli meno frequentemente rilevati sono stati: **cloruro di vinile, tricloroetilene, 1,2-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, clorometano**.

⇒ Zona ex ALFA EDILE.

Posta all'interno della zona industriale, tale area è stata oggetto di smaltimento abusivo di circa 10.000 tonnellate di "ecoballe" rivenenti, presumibilmente, dall'area campana; il sito di stoccaggio, autorizzato dalla Provincia ai sensi degli ex art. 31 e 33 del Dlgs 22/97 (Ronchi), non aveva la destinazione d'uso consentito e per tale ragione, congiuntamente ad un inquinamento indotto, il Circolo di Brindisi ha, nel luglio di questo anno, prodotto esposto alla Procura della Repubblica.

Su tale sito, infatti, fin dal 2004, si sviluppano ciclicamente incendi volutamente prodotti al fine di ridurre la massa volumetrica; gli incendi sono di sicura natura dolosa in quanto sviluppatasi anche nel periodo invernale.

L'ultimo è avvenuto nei giorni 10 e 11 luglio 2012 ha costretto il Sindaco di Brindisi ad emettere una ordinanza di sgombero del Quartiere La Rosa e di allontanamento dei lavoratori delle aziende poste sotto vento all'incendio.

Dalla relazione tecnica prodotta da ARPA si riscontra una situazione di "aria ambiente" a dir poco raccapricciante!!

La relazione dell'ARPA, infatti, riporta le analisi che sono state effettuate sui campioni di microinquinanti organici determinati nel particolato delle Particelle Totali Sottili (PTS) raccolti fra il 10 ed 12 luglio a seguito della combustione di rifiuti speciali costituiti da materiali plastici eterogenei.

Le analisi hanno interessato, in particolare, gli **IPA** (Idrocarburi Policiclici Aromatici), **le Diossine** (PCDD/F) **ed i PCB** (PoliCloroBifenili) e la relazione ARPA riporta, testualmente:

" Il valore delle concentrazione delle Diossine (PCDD/PCDF), in relazione ai cancerogeni tossici rilevati nei campioni di particolato in aria ambiente è risultato particolarmente elevato (105608 fg TE/mc) nel giorno dell'evento nel sito di campionamento di PTS presso l'azienda Miccolis in C.da Piccoli, sia rispetto ai valori di fondo misurati in altri periodi

nell'aria urbana di Brindisi in assenza di eventi significativi, sia rispetto agli altri siti di prelievo".

Ciò sta a significare, sostanzialmente, **il grave danno che ha creato l'incendio del 10-11 luglio e che va a sommarsi ai numerosi altri che si susseguono fin dal 2004**, allorquando quei rifiuti speciali furono impropriamente smaltiti su di un sito che non aveva l'apposita destinazione d'uso, così come invece riportato nelle autorizzazioni rilasciate da Consorzio ASI e Provincia e come sancito da sentenze passate in giudicato nei confronti dell'amministratore unico della ex Alfa Edile. Inoltre, appare rilevante riportare che nel giorno dell'incendio (10 luglio 2012) **il contenuto delle Diossine nelle PM10 prelevato dal campionatore posto nella centralina SISRI**, e quindi a poca distanza dalla città ed in adiacenza ai Quartieri Perrino-S. Paolo, è risultato **"anch'esso elevato"**, pari a 693 fg TE/mc, seppur di tre ordini di grandezza inferiore rispetto a quello misurato nel sito della ditta Miccolis (105608 fg TE/mc).

Si pensi che il valore di riferimento della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Ufficio Regionale per l'Europa, individua in 300 fg TE/mc il valore di riferimento per l'aria ambiente e solo 100 fg TE/mc per i terreni; quindi per più del doppio si è superato il limite su di una centralina posta a meno di un chilometro di distanza dall'area ex Alfa Edile ed in condizioni non favorevoli di vento.

Rispetto ai limiti della OMS, in Contrada Piccoli, la quantità di Diossine registrate sono impressionanti (105608 fg TE/mc >> limite di 300 fg TE/mc) e raccapriccianti anche in virtù della vicinanza al quartiere S. Paolo.

Nella centralina del quartiere Bozzano il giorno successivo all'incendio (11 luglio) è stato registrato un valore di Diossine pari a 15,38 fg TE/mc. che se pur ritenuto "basso" rispetto al riferimento della OMS è sempre un quantitativo che fa cumulo nel tempo e che è pari a circa la metà di quelli registrati nella serata del 18/8/2008 a seguito dell'accensione delle torce d'emergenza di Polimeri e Basell.

L'aspetto raccapricciante del danno prodotto dai continui incendi dei rifiuti della ex Alfa Edile è che le sostanze esaminate dall'ARPA (Diossine, PCB, IPA e metalli pesanti) non si degradano nel tempo e sono sostanze BIOACCUMULANTI che entrano nel DNA e nella catena biologica ed alimentare e quindi entrano nel nostro vissuto quotidiano.

Il dato più clamoroso che emerge dalla relazione è quello relativo al composto policiclico aromatico (IPA) noto come "benzo(a)pirene" molto ben conosciuto dalla popolazione tarantina in quanto è quello che ha innescato tutto il processo di riconoscimento del danno ambientale sull'area di Taranto. Per tale composto, fra molte polemiche, meritoriamente la Regione Puglia ha emanato la LR n. 3 del 28 febbraio del 2011 dal titolo: "*Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene*" individuando il valore limite (su base annuale) pari ad 1 ng/mc (nanogrammo metro cubo).

Ebbene il valore registrato il giorno dell'incendio presso l'azienda Miccolis è stato pari a ben 13,8 ng/mc, molto maggiore di quanto stabilito (seppur su base annuale) dalla LR e dalla stessa normativa nazionale (Dlgs 155/2010) e quasi mai registrato neppure nell'area di Taranto.

Si ritiene che questo sia un fatto di una gravità estrema non solo per il territorio ma in particolare per quei lavoratori della ditta Miccolis e delle altre aziende allocate in Contrada Piccoli e per i concittadini dei quartieri La Rosa, S. Paolo e Perrino che il 10 luglio e per i giorni successivi, hanno respirato un quantitativo enorme di benzo(a)pirene di cui si è accertata la cancerogenicità e la possibilità di legarsi alla catena di DNA, oltre che ad essere bioaccumulante; infatti l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) riporta questo inquinante, per il rischio cancerogeno, nella Categoria 1: cancerogena per l'uomo.

Resta il fatto che pur con la custodia giudiziale affidata dalla Procura al comune di Brindisi già nel 2007, ad oggi su quel sito rimangono ancora circa 5.000 tonn. di rifiuti che qualcuno è pronto a ridurre ulteriormente con nuovi incendi a danno della salute dei cittadini residenti nei quartieri posti sotto vento.

⇒ **Caratterizzazione aree di proprietà SYNDIAL.**

La Syndial è la società che gestisce gli impianti ex Enichem e le aree caratterizzate sono quelle esterne al "Sito multisocietario di Brindisi (petrolchimico)" dell'estensione di 189,2 Ha e poste al confine sud-occidentale del petrolchimico.

In quest'area sono stati realizzati 321 sondaggi superficiali e 73 profondi, prelevando un totale di 1329 campioni di terreno, 38 campioni di top soil e 73 campioni di acque freatiche; l'ARPA ha effettuato e valicato, in contraddittorio, il 10% dei campioni prelevati.

Nella totalità dei campioni di suolo e sottosuolo sono stati evidenziati da ARPA (quindi solo sul 10% dei campioni) n. 58 superamenti delle concentrazioni limite per i seguenti analiti: **cloruro di vinile, arsenico, nichel, vanadio, 1,1-dicloroetilene.**

I superamenti riscontrati da ARPA nei campioni di acqua sotterranea risultano essere più diffusi e sono a carico di: **metalli pesanti** (principalmente **manganese, selenio, arsenico, ferro**) **Anioni** (fluoruri, nitriti), **Idrocarburi aromatici**, **Composti alifatici clorurati cancerogeni** e **Clorobenzeni**.

L'aspetto che impressiona in questi dati è che tali terreni sono posti all'esterno del confine del petrolchimico, in direzione sud, in area agricola ed al confine con il Parco delle Saline e dell'area Micorosa; ciò fa intendere, come da testimonianze verbali acquisite nel corso delle attività del nostro Circolo, che negli anni 70' e nei primi anni 80' spesso lo smaltimento di

fanghi e di reflui avveniva direttamente sui terreni agricoli e/o, vista la presenza di scavi per il prelievo di acque di falda, direttamente in tali opere.

Lo stato di contaminazione di quest'area è simile a quello del petrolchimico e di Micorosa.

⇒ **Caratterizzazione del sito EDIPOWER ed ENEL –Brindisi Nord.**

La centrale termoelettrica di Brindisi Nord, realizzata da ENEL e nei primi anni del 2000 passata dapprima ad Eurogen e successivamente ad Edipower, è allocata all'esterno del petrolchimico, nell'area nord orientale ed in prossimità della foce di Fiume Grande.

I Piani di caratterizzazione effettuati nel 2004 e nel 2009 hanno fornito indicazioni relative al solo superamento di vanadio e arsenico per la componente suolo e sottosuolo. Sulla matrice "acqua di falda freatica" è stata rilevato una notevole varietà di contaminanti, sia di natura organica che inorganica, quali: **alluminio, arsenico, ferro, manganese, boro, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, bromodiclorometano, dibromoclorometano, tetracloroetilene, cloroformio, IPA, Idrocarburi totali.** Il cloroformio è stato rilevato in maniera diffusa.

⇒ **Caratterizzazioni su agglomerato zona industriale esterna al petrolchimico.**

La situazione della contaminazione riscontrata è sicuramente migliore di quella relativa all'area del petrolchimico, anche se sono stati rilevati alcuni punti di hot spot ove la contaminazione è maggiore.

In termini sommari la matrice "suolo e sottosuolo" è caratterizzata da superamenti di **arsenico** e da **DDT** in concentrazioni significative; inoltre sono stati rilevati superamenti di metalli pesanti quali: **piombo, zinco e rame.**

Per ciò che concerne la falda, questa, in aree circoscritte, è risultata contaminata da: **arsenico, nichel, selenio, boro, solfati, IPA, alifatici clorurati cancerogeni.**

In particolare, il Consorzio ASI ha caratterizzato aree che riferiscono essere di proprietà, anche se appare strano come insediamenti industriali esistenti da lustri e caratterizzati con fondi pubblici possano ancora essere di proprietà pubblica e quindi del Consorzio ASI (ex SISRI); in particolare le aree caratterizzate sono state suddivise in:

- **"20 lotti"** : dell'estensione di 106 Ha sui quali si sono riscontrati superamenti:
 - matrice suolo : **arsenico, clordano, DDD, DDE, Dieldrin**
 - matrice acque sotterranee: **solfati, boro, fluoruri.**

- **“Lotti meridionali”**: dell'estensione di 420 Ha sui quali sono stati riscontrati superamenti relativi a :

- matrice suolo: **arsenio, vanadio, cadmio**;
- matrice acque sotterranee: **nitriti, solfati, fluoruri, cianuri, selenio, nichel, cromo tot., dibromoclorometano, cloroformio, 1,1-dicloroetilene, tetracloroetilene, 1,1,2-tricloroetano, 1,2-dicloropropano.**

- **“Assi attrezzati”**: sui quali sono stati riscontrati superamenti relativi a :

- matrice suolo: **arsenico, selenio, tallio, idrocarburi >12, DDD, DDT, DDE e PCB**
- matrice acque sotterranee: **non indagate**

- **“Invaso del Cillarese”**: trattasi di un bacino di raccolta di acque meteoriche e reflue posto a circa 7 Km dall'area industriale di Brindisi, gestito dal Consorzio ASI e non interessato da attività industriali; la caratterizzazione ha evidenziato:

- matrice suolo: **arsenico**
- matrice acque sotterranee: **arsenico, solfati e manganese.**

⇒ **Saline fra Foggia di Rau e Punta della Contessa**, costituenti parte del “Parco regionale delle Saline di Punta della Contessa”. Nelle schede di progetto del Piano di Risanamento si individuavano oltre agli interventi anche le ricadute economiche ed occupazionali degli investimenti previsti, ma a tutt'oggi le Saline restano compresse fisicamente e dal punto di vista dell'impatto ambientale fra Petrolchimico, nastro trasportatore che ha gravemente intercettato e compromesso il regolare deflusso delle acque di falda superficiali ed aree sottoposte a sequestro giudiziario per inquinamento da polvere di carbone, da metalli pesanti ed altri inquinanti come verrà di seguito specificato.

Sempre in merito al “Parco delle Saline e di Punta della Contessa”, la zona umida delle saline, riconosciuta come SIC e posta a poche decine di metri dalla discarica abusiva di Micorosa, è stata caratterizzata totalmente da ARPA Puglia (DAP Brindisi) attraverso la realizzazione di 111 sondaggi dei quali 25 attrezzati a piezometri e mediante il prelievo di:

- **Livello 0-1 metro.**

Sono stati analizzati 111 campioni di suolo superficiale.

Sono stati riscontrati superamenti esclusivamente **per i metalli pesanti.**

Tutti gli analiti organici e il parametro amianto sono risultati essere sempre al di sotto dei limiti di rilevabilità strumentale.

Nella seguente tabella si riportano i principali descrittori statistici dei dati relativi ai risultati ottenuti sui metalli, ed in seguito i numeri dei superamenti delle CSC per analita.

Tabella 6. Descrittori statistici Matrice Suolo Livello 0-1 Metro (fonte ARPA)

	Min	Max	Mean	Median	SD	90° percentile	CV
Variabile							
Alluminio	719,0	43280,0	21850,1	21845,0	10869,8	37440,0	0,5
Antimonio	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5
Argento	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4
Arsenico	2,2	53,3	16,7	14,1	11,1	32,3	0,7
Berillio	0,2	3,2	1,4	1,5	0,6	2,0	0,4
Cadmio	0,1	2	0,3	0,1	0,6	0,5	1,9
Cobalto	0,2	26,9	7,6	7,3	4,7	12,8	0,6
Cromo tot.	2,8	58,9	28,5	28,1	11,9	43,8	0,4
Ferro	1398,0	33290,0	15996,2	16030,0	7171,5	24137,0	0,4
Manganese	33,6	4097,0	441,5	342,3	439,5	871,3	1,0
Nichel	0,6	41,7	18,7	18,8	9,8	31,3	0,5
Piombo	1,3	90,1	18,1	17,9	11,1	26,4	0,6
Rame	1,3	95,7	14,1	10,8	12,6	23,2	0,9
Selenio	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,4	0,5
Stagno	0,1	4,4	1,4	1	0,8	2,2	0,6
Tallio	0,0	0,8	0,3	0,2	0,2	0,5	0,7
Vanadio	4,4	87,7	44,3	43,5	18,8	68,6	0,4
Zinco	4,7	47,9	24,7	25,2	9,5	37	0,4

Tabella 7. Numero superamenti per analita Livello 0-1 Metro (Fonte ARPA)

Variabile	Num. Sup.
Arsenico	11
Berillio	10
Cobalto	3
Stagno	53
Zinco	1

Nel sondaggio S92/P24 (0-1 metro) sono stati riscontrati 20 ppm di Stagno.

Nel Sondaggio S145 (0-1 metro) sono stati riscontrati 166,7 ppm di Zinco.

Questi risultati sono stati comunque eliminati ai fini dell'elaborazione dei dati.

Livello 1-2 metri

Sono stati analizzati 74 campioni di suolo tra 1 e 2 metri e **sono stati riscontrati superamenti esclusivamente per i metalli pesanti.**

Tutti gli analiti organici e il parametro amianto sono risultati essere sempre al di sotto dei limiti di rilevabilità strumentale.

Nella seguente tabella si riportano i principali descrittori statistici dei dati relativi ai risultati ottenuti sui metalli, ed in seguito i numeri dei superamenti delle CSC per analita

Tabella 8. Descrittori statistici Matrice Suolo Livello 1-2 Metri (Fonte ARPA)

	Min	Max	Mean	Media n	SD	90° percentil e	CV
Variabile							
Alluminio	3599,0	47410,0	25838,5	24950,0	8825,8	36960,0	0,3
Argento	0,1	0,9	0,2	0,2	0,1	0,2	0,5
Arsenico	4,4	56,3	17,0	12,7	11,4	33,0	0,7
Berillio	0,3	3,4	2	1,8	1	2,6	0,4
Cadmio	0,1	0,2	0,1	0,1		0,1	0,3
Cobalto	2,1	21,4	8,0	7,1	4,2	13,7	0,5
Cromo tot.	11,2	56,5	31,3	29,8	9,4	43,8	0,3
Ferro	174,2	34970,0	18434,2	17560,0	6440,6	26838,0	0,3
Manganese	45,0	1547,0	438,2	318,4	330,3	841,4	0,8
Nichel	5,2	56,5	26,8	25,7	9,4	36,7	0,4
Piombo	3,9	33,0	14,6	14,3	5,8	22,5	0,4
Rame	5,7	52,9	13,4	10,9	7,6	20,9	0,6
Selenio	0,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,3	0,7
Stagno	0,2	4,8	1	1,5	1	2,2	0,5
Tallio	0,1	0,9	0,3	0,2	0,2	0,5	0,7
Vanadio	17,1	96,4	45,5	42,5	16,5	69,2	0,4
Zinco	12,3	58,2	29,8	28,5	9,2	43,3	0,3

Tabella 9. Numero superamenti per analita Livello 1-2 Metri (Fonte ARPA)

Variabile	Num. Sup.
Arsenico	1
Berillio	11
Cobalto	1
Stagno	43
Vanadio	2

Livello Suolo profondo

Sono stati analizzati 43 campioni di suolo superficiale e **sono stati riscontrati superamenti esclusivamente per i metalli pesanti.**

Nella seguente tabella si riportano i principali descrittori statistici dei dati relativi ai risultati ottenuti sui metalli, ed in seguito i numeri dei superamenti delle CSC per analita.

Tabella 10. Descrittori statistici Matrice Suolo Livello Suolo profondo (Fonte ARPA)

	Min	Max	Mean	Median	SD	90° percentile	CV
Variabile							
Alluminio	156,8	33680,0	17161,5	16075,0	7652,2	28232,0	0,4
Antimonio	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,6
Argento	0,1	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
Arsenico	4,1	57,2	19,7	15,9	14,1	44,5	0,7
Berillio	0,2	2,6	1	1,1	1	1,7	0,5
Cadmio	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4
Cobalto	1,7	13,5	6,0	5,4	2,7	9,5	0,5
Cromo tot.	7,2	45,8	24,6	22,7	8,8	38,3	0,4
Ferro	3873,0	208000,0	19134,3	14500,0	29584,0	23139,0	1,5
Manganese	61,7	1195,0	426,5	375,0	233,1	667,2	0,5
Nichel	4,1	40,3	20,9	19,5	7,2	30,6	0,3
Piombo	1,6	19,4	10,3	9,4	4,5	16,5	0,4
Rame	6,1	74,5	16,3	11,4	14,7	32,8	0,9
Selenio	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,6
Stagno	0,2	2,2	1	1	1	1,8	0,5
Tallio	0,0	0,6	0,3	0,2	0,2	0,4	0,6
Vanadio	13,1	90	39,9	37,0	18,2	62,8	0,5
Zinco	12,8	52,9	26,8	25,8	9,4	36,8	0,4

Tabella11. Numero superamenti per analita Livello Suolo Profondo (Fonte ARPA)

Variabile	Num. Sup.
Arsenico	1
Berillio	1
Stagno	15

Nel sondaggio S140 (2-3 metri) sono stati riscontrati 274,7 ppm di Arsenico.

Matrice ambientale Acque Sotterranee

I risultati analitici di laboratorio sono stati confrontati con le CSC (Concentrazione soglia di contaminazione) relative alla Tab.2 All.5, Tit.5, Parte 4, D.Lgs 152/06.

Nella tabelle 12 e 14 si riportano i principali descrittori statistici dei dati relativi ai risultati ottenuti sui parametri inorganici e sui parametri organici, e nelle tabelle 13 e 15 i numeri dei superamenti delle CSC per analita.

Tabella 12. Descrittori statistici Matrice Acque Sotterranee–PARAMETRI INORGANICI-

Variabile	Min	Max	Mean	Median	SD	90° percentile	CV
pH	6,9	7,8	7,3	7,3	0,2	7,5	0,0
Ossigeno disciolto (mg/l O ₂)	2,0	7,0	4,8	5,0	1,4	6,6	0,3
Conducibilità (µS cm ⁻¹ a 20°C)	1848,0	22300,0	7547,2	6930,0	4386,3	12218,0	0,6
Nitriti (mg/l NO ₂)	0,04	1,71	0,357	0,230	0,4	0,8	1,2
Solfati (mg/l)	102,4	1271,2	594,0	646,6	283,8	867,7	0,5
Fuoruri (mg/l)	0,1	0,7	0,4	0,3	0,2	0,6	0,6
Alluminio (µg/l)	35,0	928,8	279,8	206,4	295,2	539,3	1,1
Antimonio (µg/l)	0,1	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	0,5
Arsenico (µg/l)	0,6	3,4	1,5	1,2	0,9	2,4	0,6
Cobalto (µg/l)	0,7	4,8	2,2	1,8	1,5	4,3	0,7
Cromo tot. (µg/l)	1,3	1,3	1,3	1,3		1,3	
Ferro (µg/l)	26,0	638,7	203,1	164,8	211,9	481,9	1,0
Mercurio(µg/l)	0,1	0,2	0,2	0,1		0,2	0,3
Nichel (µg/l)	1,0	21,5	7,9	5,2	6,9	20,3	0,9
Rame (µg/l)	0,8	11,0	2,5	1,8	2,4	3,9	1,0
selenio (µg/l)	0,9	30,0	6,4	5,0	6,2	9,9	1,0
Manganese (µg/l)	10,2	2800,0	433,4	214,8	638,1	996,4	1,5
Tallio (µg/l)	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4

Vanadio ($\mu\text{g/l}$)	1,0	3,2	1,7	1,4	0,7	2,9	0,4
Zinco ($\mu\text{g/l}$)	5,0	14,0	7,6	7,0	2,8	10,8	0,4
Boro (mg/l)	0,1	2,7	0,7	0,2	1,1	1,8	1,6
Idrocarburi totali (mg/l)	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4

Tabella 13. Numero superamenti per analita Acque Sotterranee – PARAMETRI INORGANICI (Fonte ARPA)

Variabile	Num. Sup.
Nitriti (mg/l NO_2)	4
Solfati (mg/l)	22
Alluminio ($\mu\text{g/l}$)	4
Ferro ($\mu\text{g/l}$)	3
Nichel ($\mu\text{g/l}$)	4
Selenio ($\mu\text{g/l}$)	2
Manganese ($\mu\text{g/l}$)	16
Boro (mg/l)	1

Tabella 14. Descrittori statistici Matrice Acque Sotterranee – PARAMETRI ORGANICI-

Variabile	Min	Max	Mean	Median	Var	SD	90° percentile	CV
Triclorometano	0,08	1,67	0,55	0,46	0,17	0,42	0,976	0,90
1,1,2,2-Tetracloroetano	0,06	0,08	0,07	0,07	0,00	0,01	0,078	0,20
1,2- Dibromometano	0,05	0,08	0,06	0,055	0,00	0,01	0,074	0,26
Dibromoclorometano	0,06	0,3	0,17	0,16	0,01	0,11	0,3	0,66
Benzo(b)fluorantene	0,01	0,9	0,49	0,6	0,10	0,32	0,8	0,53
Benzo(k)fluorantene	0,2	0,89	0,55	0,5	0,04	0,20	0,78	0,39

Tabella 15. Numero Superamenti per analita Acque Sotterranee ARPA)

Variabile	Num.Sup
Triclorometano	17
1,1,2,2-Tetracloroetano	2
1,2- Dibromoetano	4
Dibromoclorometano	6
Benzo(b)fluorantene	8
Benzo(k)fluorantene	13

superamenti per analita Acque PARAMETRI ORGANICI (Fonte

Dalle conclusioni si evince che le indagini di caratterizzazione dell'area SIC "Saline di Punta della Contessa" hanno rilevato, per la matrice terreno, contaminazioni puntuali per i parametri **Arsenico, Berillio, Cobalto, Vanadio**; più diffusa risulta essere la contaminazione da Stagno.

Le indagini di caratterizzazione condotte sulla matrice acque sotterranee hanno rilevato superamenti diffusi per i parametri inorganici di **Solfati e Manganese**, superamenti per i parametri organici di **Triclorometano, 1,1,2,2, Tetracloroetano, 1,2 Dibromoetano, dibromoclorometano, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene**.

Cap. 3. Accordo di Programma sulla bonifica dell'area SIN.

Per ben sette anni il Commissario per l'emergenza ambientale in Puglia e le amministrazioni in carica, hanno trascurato l'attenzione necessaria verso il riconoscimento del *"danno ambientale"* subito dal territorio e solo il 18 dicembre 2007 si sottoscriveva fra Ministero dell'Ambiente, Commissario di Governo per l'emergenza ambientale in Puglia, Regione Puglia, Provincia, Comune ed Autorità portuale di Brindisi un *"Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi"*.

L'Accordo prevedeva una spesa complessiva di 135 milioni di euro di cui 50 rivenienti dal Ministero attraverso i fondi FAS, 65 dalla Regione attraverso i fondi CIPE/FAS, 5 dal programma nazionale delle bonifiche (DM 468/01) e 15 da presunte prime transazioni relative alla sottoscrizione dell'Accordo da parte di grandi aziende private.

L'accordo così sottoscritto, forniva la sensazione che si era sulla strada giusta per la bonifica dei terreni e della falda e per il ripristino delle condizioni ambientali preesistenti agli insediamenti industriali della chimica ed energetici.

In realtà, già alla prima lettura, l'Accordo giustificava il dubbio di essere stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente solo ed esclusivamente per permettere di introitare risorse dalle aziende private sottoscrittrici ed agevolare società in house e finalizzate alla realizzazione di opere di bonifica della falda attraverso *"barriere di confinamento"* costituite da un diaframma plastico in grado di impedire, per tutto il perimetro dell'area industriale, il trabocco delle acque freatiche contaminate nelle adiacenti acque del porto.

Il Ministero, in definitiva, conosceva bene la situazione ambientale di Brindisi, sapeva di non avere un centesimo da mettere nell'Accordo e sapeva anche che le più grosse aziende del polo chimico (oggi: Enichem, Basell, ecc) e di quello elettrico (oggi: Enel, Edipower, Enipower) sono quelle che hanno contribuito allo stato di contaminazione e di inquinamento del territorio di Brindisi ed attuava, con queste, la strategia del *"danno ambientale"*.

Infatti, seguendo le procedure della legge quadro sull'ambiente (Dlgs 152/2006, art. 300 e successivi) il Ministero, in qualche maniera, induceva le grosse aziende ad aderire all'Accordo di programma per Brindisi facendo sottoscrivere un contratto decennale di sostanziale riconoscimento di un *"danno ambientale"* causato, così come riportato all'art. 14, 1° comma, che recita: *"I soggetti obbligati insediati all'interno del sito d'interesse Nazionale possono usufruire dei benefici previsti dall'Accordo sulla base di una TRANSAZIONE con il Ministero dell'ambiente con cui conciliano l'eventuale lite dal medesimo promossa per l'accertamento delle PRETESE ERARIALI"*.

Con l'adesione all'Accordo sulla bonifica, queste stesse aziende potevano avere l'immediata disponibilità dei terreni (anche se contaminati), spalmare in ben 10 anni la quota di partecipazione all'Accordo e, fatto grave, evitare di pagare le non meglio identificate "spese erariali" in caso di quantificazione da parte del Ministero del "danno ambientale" prodotto.

Nulla si riporta nell'Accordo in merito alla richiesta del Ministero circa la "restitutio in integrum", dei terreni che la norma e la procedura prevede ancor prima della richiesta di "risarcimento del danno" e quindi delle così dette "pretese erariali".

Quindi le grandi aziende che avevano sottoscritto l'Accordo con il Ministero non potevano temere che lo stesso richiedesse la "bonifica" dei terreni e della falda contaminata, compensata con la sola spesa di circa 6,5-7,2 €/mq.

Legambiente ritiene che l'Accordo per la Bonifica del SIN di Brindisi, come riportato nelle "premesse" dello stesso, facendo esplicito riferimento al D.Lgs 267/2000, relativo al "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare all'art. 34 relativo, appunto, agli "Accordi di Programma", **pur comportando la dichiarazione di "pubblica utilità" ad oggi abbia perso ogni efficacia e si debba dichiarare decaduto.**

Infatti, fatto salvo che l'art. 34 comma 1, identifica negli Enti locali (Regioni, Province, Comuni ed altri eventuali Enti pubblici) i soggetti titolati alla stipula di "Accordi di Programma" e che la presenza nell'Accordo di Brindisi del Ministero dell'Ambiente, può essere inteso solo ed esclusivamente con l'estensione del concetto di "Ente Locale" anche ad "Amministrazioni Statali", la qual cosa appare del tutto anomala; quanto sopra è confermato dal comma 3 che dà la possibilità solo a Regione, Provincia e Comuni di convocare una Conferenza di servizi e non alle Amministrazioni Statali (Ministero).

Il richiamato articolo riporta, inoltre, che l'Accordo è approvato da uno degli Enti locali e non dal Ministero e che, appunto, l'approvazione dell'Accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste e, nel caso di Brindisi, della "barriera idraulica" per la bonifica della falda.

Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni e l'Accordo per la bonifica dell'area SIN di Brindisi è stato sottoscritto in data 18/12/2007 e ad oggi, a distanza di oltre 5 anni, l'opera idraulica prevista non ha ancora avuto inizio.

Per l'Accordo di Brindisi, la SOGESID, incaricata dal Ministero ha solo presentato, nella Conferenza dei Servizi del marzo 2011, il "Progetto di fattibilità" della barriera idraulica; progetto che non ha ancora una propria strutturazione definitiva in quanto la stessa Sogesid ha emanato un apposito appalto pubblico per l'affidamento dei servizi inerenti il "Piano delle indagini propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN di Brindisi" con scadenza il 20/12/2012.

Vi è quindi certezza che non solo le “opere” non sono iniziate ma non è stata realizzata ancora, neppure la “progettazione definitiva”, alla quale dovrà ancora seguire la “progettazione esecutiva”.

Si è quindi oltre ogni limite temporale previsto dal richiamato art. 34 del Dlgs 267/2000.

Si ritiene che il Ministero abbia partecipato solo in virtù del DM 308/2006 con il quale affidava ad ICRAM e successivamente a Sogesid (società in house del Ministero) la realizzazione del progetto di bonifica della falda contaminata mediante una “barriera idraulica” costituita da una paratia infissa nelle sottostanti argille.

Con il Decreto 308/2006 il Ministero emette un regolamento circa la rimodulazione dei finanziamenti relativi al programma nazionale di bonifica ed al ripristino ambientale dei siti inquinati e con esplicito riferimento all’art. 2 (criteri di finanziamento) individua nello stesso Ministero il soggetto beneficiario dei finanziamenti da ricevere (da pubblico e privato) mediante il ricorso alla stipula di Accordi di Programma da sottoscrivere fra Stato, Regioni ed Enti locali territorialmente competenti, ciò è avvenuto per l’Accordo per la bonifica dell’area SIN di Brindisi, sottoscritto presso il Ministero in data 18/12/2007.

Però, lo stesso art. 2 del DM 308/2006, riporta che il beneficiario dei finanziamenti è il Ministero in quanto i beneficiari, le modalità ed i termini di erogazione dei finanziamenti non sono stati ancora “disciplinati dalle Regioni”.

Ciò ad oggi non è più vero per la Regione Puglia in quanto ha approvato il “*Piano Regionale delle Bonifiche*”, pubblicato sul BURP n. 124 del 09/08/2011; tale Piano è stato realizzato anche in virtù di quanto riportato dal Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) all’art. 199 comma 6 che testualmente recita: “*L’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e’ requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali*”.

Ed allora Legambiente ritiene che:

- sono trascorsi oltre 5 anni dall’approvazione dell’Accordo;
- il progetto presentato da Sogesid lievita nel tempo, passando dai 135 milioni di euro previsti agli attuali 220 milioni di euro;
- la soluzione prospettata mediante la realizzazione della barriera idraulica con paratia è la più onerosa, la più impattante e la meno efficace;
- le “pretese erariali” del Ministero, per il “danno ambientale” rilevato, quantificate in circa 6,5-7,2 €/mq non hanno una specifica rispondenza al territorio di Brindisi ma costituiscono un riferimento nazionale;
- vi è una sostanziale ed ingiustificata differenza nelle modalità di pagamento delle richiamate “pretese erariali” fra i grandi insediamenti industriali su cui si è avuta certezza dell’inquinamento indotto ed i piccoli insediamenti, il cui inquinamento della falda è per

37

gran parte ingiustificato per le produzioni effettuate; infatti, i grandi impianti hanno la possibilità di versare in 10 anni e senza interessi la somma dovuta, mentre i piccoli, i cui importi non sono eccedenti i 60-70.000 € devono pagare tutto e subito per avere lo svincolo dei terreni;

- la "gestione" degli impianti è un ulteriore onere che ricade sui firmatari delle transazioni con il Ministero e la cui incidenza è del tutto sconosciuta;
- i soldi ad oggi riversati dai sottoscrittori delle transazioni non hanno una destinazione certa per l'Accordo di Brindisi e, presumibilmente, sono rientrati nel grande calderone delle aree SIN passate dalle originali 14 a 57 ed oggi ridotte a 39;
- l'"Accordo" di Brindisi, non può interessare i "terreni agricoli" inseriti dal Ministero nella perimetrazione del SIN in quanto, oltre alla mancanza del "Regolamento" (art. 243 TUA), i terreni e le acque, non hanno tabelle analitiche di riferimento e che, inoltre, come ben esplicitato nell'Accordo all'art. 14, primo comma, gli agricoltori e/o i conduttori agricoli non possono essere considerati come "Soggetti Obbligati" (art. 5 comma 1) **alla bonifica in quanto, per le loro attività, non possono aver prodotto una modifica alla composizione chimica dei terreni e delle acque di falda e quindi non possono aver creato un "danno ambientale"**.

Per tutte queste ragioni Legambiente ritiene che sia necessario dare una svolta decisiva ed immediata alle attività di bonifica dell'area SIN di Brindisi, rigettando l'Accordo sottoscritto in data 18/12/2007, sostanzialmente ingiusto ed inconcludente per questo territorio ed in applicazione del "Piano Regionale per le Bonifiche", attivare tutte le procedure necessarie ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, attraverso un nuovo "Programma-Accordo" che, puntando alla riqualificazione dell'area industriale, veda il Comune artefice principale della bonifica e della riconversione industriale.

Infine Legambiente sollecita il Comune all'apertura di un tavolo tecnico-istituzionale con la Regione perché, annullando l'efficacia dell'Accordo di programma già sottoscritto ed in funzione del "Piano Regionale delle Bonifiche", possa essere artefice della bonifica, del risanamento, della riconversione e riqualificazione dei terreni, della falda e dell'intera area industriale e ciò a seguito anche degli studi e dei riscontri analitici ottenuti che possono portare a soluzioni tecniche diverse dalla "barriera fisica" e molto più efficaci e meno impattanti.

Resta, dopo tutto ciò, il forte dubbio su come il Ministero abbia potuto, già dal dicembre del 2007, prevedere di realizzare un diaframma plastico per tutta l'area della zona industriale, costituente una "barriera idraulica", ancor prima di conoscere il reale stato di inquinamento della falda.

Cap.4. In merito ai processi ambientali in corso di esecuzione presso il Tribunale di Brindisi.

Qui di seguito si ritiene opportuno riportare alcune valutazioni che Legambiente fa in merito ai processi di tipo ambientale in corso o già realizzati presso il Tribunale di Brindisi in alcuni dei quali è costituita parte civile in funzione degli interessi diffusi che, da oltre trenta anni, rappresenta interessi diffusi sia per quel che riguarda gli iscritti sia i Cittadini.

A) Processo per “danni, insudiciamenti ed imbrattamenti” dovuti al carbone nell’area agricola prospiciente l’asse policombustibile dell’ENEL.

Si è svolta la prima udienza relativa al processo per la perdita di polvere di carbone dal nastro trasportatore e dal parco della centrale ENEL di Brindisi Sud-Cerano, nella quale gli imputati sono, fra l’altro, accusati “...condotte omissive in conseguenza delle quali versavano, ripetutamente, grandi quantità di polveri di carbone nelle aree circostanti l’asse attrezzato polveri che invadevano le aree agricole e residenziali circostanti, cagionando **danni, insudiciamenti ed imbrattamenti**, reiterati nel tempo, ai terreni ed alle colture ivi presenti, con danni alle attività agricole svolte sui terreni medesimi, nonché cagionando imbrattamento e molestia alle persone fisiche ivi residenti....” .

Nel corso dell’udienza si sono costituite tutte le parti offese individuate dalla Procura, tranne il Ministero dell’Ambiente che più di tutti avrebbe dovuto sentire il dovere di costituirsi, anche per farsi portatore della richiesta di “*danno ambientale*”, riconosciuto, fra l’altro, nelle Conferenze di servizio tecniche e decisorie che hanno valutato i Piani di caratterizzazione effettuati nell’intorno del nastro trasportatore e del carbonile e, ancor più recentemente, nell’area agricola antistante le Saline di Punta della Contessa.

“*Danno ambientale*”, riconosciuto dallo stesso Ministero nell’ambito dell’Accordo di Programma per la bonifica del SIN di Brindisi e per il quale la stessa ENEL ha con il Ministero sottoscritto un contratto di “transazione”, per i terreni di proprietà, pari a circa 64 milioni di euro, da pagare in 10 anni e senza interessi.

Un tale impegno finanziario, irrisorio rispetto ai profitti ottenuti ed agli oneri effettivi delle bonifiche, non poteva, a nostro avviso, esimere il Ministero dall’obbligo di costituirsi in giudizio come parte civile.

Il Comitato regionale di Legambiente, congiuntamente al Circolo di Brindisi, ha avanzato istanza di costituzione di parte civile ed ha incentrato la propria consulenza tecnica proprio

sull'integrazione dei capi d'imputazione, includendo sia il riconoscimento del "danno ambientale" provocato, sia la non ottemperanza del "Principio di Precauzione", sancito non solo dalla normativa nazionale (art. 301 del D.Lgs 152/2006) ma soprattutto dall'art. 174, paragrafo 2 del Trattato della Comunità Europea.

In considerazione delle risorse pubbliche, finanziarie e tecniche, investite nei Piani di caratterizzazione e delle Analisi di Rischio effettuate sui terreni agricoli e sulle sottostanti acque sotterranee da parte della Regione Puglia e del Commissario per l'emergenza ambientale in Puglia, ha sorpreso, negativamente l'assenza e quindi la non costituzione anche della stessa Regione.

A prescindere dalla soddisfazione intrinseca del riconoscimento della fondatezza del "danno ambientale" quale capo d'imputazione avanzato nella costituzione di parte civile da Legambiente, appare necessario per chi come la scrivente Associazione ha vissuto direttamente questa vicenda, riportare alcune valutazioni in merito alla ordinanza del Presidente Dott. Cacucci che, dimostrando di essere attento conoscitore delle normative vigenti e dei contenuti del processo, ha saputo garantire tutte le parti interessate ed in particolare quella voglia di "giustizia" alla quale Legambiente crede.

Il 14 gennaio 2013 nell'aula Metrangolo del Tribunale si respirava "aria pesante" dopo gli interventi dei difensori degli imputati, nei confronti di tutte le parti civili, in particolare, di Legambiente e soprattutto del Comune di Brindisi, la cui posizione sembrava estremamente debole per gli atti amministrativi precedentemente assunti. Con la Delibera n. 54 del 22/2/2010, la Giunta dell'epoca nell'aderire all'Accordo di programma per la bonifica dei suoli interessati da "danno ambientale" aveva deciso di rinunciare: *"ad ogni eventuale azione, reclamo, pretesa connessa e/o inerente il risarcimento dei danni nei confronti dell'ENEL Spa, ivi inclusi i suoi amministratori e dipendenti, oltre che ogni azione, pretesa o reclamo connessi e/o conseguenti dedotti e deducibili con riferimento, comunque all'esercizio della centrale ENEL Federico II ed alla conseguente situazione ambientale del SIN di Brindisi"*.

In merito alla richiamata delibera comunale ed allo "abbandono del contenzioso pendente" con Enel, in riferimento anche alla causa rubricata al n. 947/05 relativa alla centrale di Brindisi Nord ed alla "preclusione di altre eventuali pretese risarcitorie azionabili da enti pubblici territoriali", l'ordinanza del Presidente Cacucci ha evidenziato che è necessario accertare, in sede di discussione, se tali impegni discendano automaticamente dalla sottoscrizione del contratto di transazione fra ENEL e Ministero dell'Ambiente, oppure se tale impegno richiedesse una formale adesione all'atto di rinuncia attraverso il Consiglio comunale e/o la Giunta.

Sempre in merito alla richiamata Delibera comunale n. 54/2010, non solo gli imprenditori agricoli interessati dalla contaminazione delle polveri ma, anche gran parte della comunità brindisina, in presenza del riconoscimento di un "inquinamento diffuso" e quindi di un "danno ambientale", si sarebbero aspettati un'azione amministrativa più tenace e mirata a stabilire la realtà delle fonti di inquinamento; infatti non poteva essere esaustivo l'"accordo fra le parti" riportato in

40

delibera per garantire, sostanzialmente, un esiguo ristoro per alcuni proprietari dei terreni (6,1 milioni di euro) ed un connesso minimo ristoro di 1,4 milioni di euro per il Comune, utilizzato per la piantumazione di alberi per il Parco di Giulio, intervento già previsto nello specifico progetto dello stesso Parco.

L'Accordo di Programma sulla bonifica del SIN di Brindisi, richiamato dalla difesa degli imputati nella fase di discussione in merito alle richieste dalle parti civili, introduce, congiuntamente alle considerazioni riportate in ordinanza, un altro elemento di discussione che interessa, riteniamo, non solo il dibattimento ma l'intera prospettiva di sviluppo, di bonifica e salvaguardia del territorio contaminato di Brindisi, a cominciare da quello agricolo in questione, del quale gli atti processuali e il presente dossier documentano l'inquinamento diffuso.

Un ultimo aspetto è necessario riportare in questa prima parte del processo ed è relativa alla tanto vituperata "*perimetrazione*" dell'area SIN di Brindisi che alcuni, molto superficialmente, disconoscendo totalmente la normativa allora vigente, **non hanno voluto attribuire al Ministero, giuridicamente e materialmente responsabile della scelta.**

In tale perimetrazione il Ministero dell'Ambiente (decreto del 10/01/2000) ha ritenuto opportuno inserire, oltre che il perimetro dell'area industriale, come espressamente riportato all'art. 1 comma 4 della L. 426/98, **anche l'area agricola interclusa fra il polo industriale e la centrale termoelettrica dell'Enel posta a Sud e soggetta a ricadute di inquinanti rivenienti dalle due aree industriali e dalla presenza del nastro trasportatore del carbone.**

L'inclusione di quest'area agricola nella perimetrazione del SIN **costituisce un'anomalia rispetto alla normativa vigente;** il "*Regolamento Aree Agricole*" previsto all'art. 241 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) non è stato ancora emanato; **inoltre, nessun imprenditore agricolo e/o conduttore può, con la propria attività, contaminare** (ad esclusione dell'uso indiscriminato di fitofarmaci di natura organica) **le matrici ambientali suolo, sottosuolo e falde sotterranee, tanto è che nessuna normativa prevede tabelle di analiti per i terreni agricoli che, ove esistessero, presenterebbero valori di concentrazione limite maggiormente inferiori a quelli presi in esame nella caratterizzazione chimica effettuata.**

Pur evidenziando l'assordante mancata costituzione di parte civile del Ministero dell'Ambiente, dichiarata parte offesa dal PM, non giustificabile dalla stipula del contratto di transazione effettuato con ENEL, ai sensi dell'Accordo di Programma sul SIN di Brindisi, in quanto questo è relativo solo ai terreni di proprietà dell'ENEL e non a quelli agricoli interessati dalla contaminazione della polvere di carbone, **appare del tutto evidente che ove tali aree agricole non fossero state inserite nel SIN, mai sarebbero state caratterizzate chimicamente e mai la popolazione sarebbe stata informata della presenza di una "diffusa contaminazione" e mai si sarebbe attivato questo riconoscimento di "danno ambientale".**

L'aspetto raccapricciante del "danno ambientale" prodotto dalla continua perdita di polverino di carbone e quindi dalle notevoli quantità di metalli pesanti depositatisi sui terreni agricoli è che tali sostanze non si degradano nel tempo ed alcune di queste, essendo bioaccumulanti e quindi entrando nella catena biologica ed alimentare penetrano, conseguentemente, nel nostro vissuto quotidiano causando i danni e le morti che i vari studi iniziano ad evidenziare.

Legambiente esprime il più totale compiacimento in merito all'Ordinanza del Presidente Cacucci e ritiene che la strada intrapresa dal Tribunale, dal Comune di Brindisi e dalla Provincia, oltre che dalle Associazioni ambientaliste congiuntamente riconosciute come parte civile, è quella giusta per il riconoscimento delle criticità ambientali esistenti ed indotte sul nostro territorio.

B) Processo per il parco carbone dell'Enel e di Edipower della centrale di Brindisi Nord .

Il Decreto di citazione n° 947/05 fa esplicito riferimento a reati ambientali perseguiti in **tempi differenti e di modalità differenti** e per i quali è necessario fare le giuste differenze, infatti:

1. Per il dirigente di Edipower, si imputano:

- a.** Il reato di cui all'art. 257 del Dlgs 152/06 (TUA) e relativo alla "bonifica dei siti" che, a seguito delle caratterizzazioni chimiche effettuate, è stato individuato un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le quali è necessario effettuare una "Analisi di rischio sito specifica". Nel qual caso pur avendo riscontrato nelle matrici ambientali suolo e sottosuolo un superamento delle CSC, non è stata applicata la procedura di cui all'art. 257 TUA e quindi non è stata effettuata la "bonifica del suolo".
- b.** Il reato di non ottemperanza al Decreto Ministero Attività Produttive n. 11/2003 ed all'Allegato 6 del DMA del 12/06/90 di attuazione del DPR 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico e di contenimento delle polveri diffuse dal carbonile.
- c.** Ad integrazione del 14/01/2011 e fino alla stessa data, il reato di cui all'art. 256 del TUA relativo alla mancata gestione del rifiuto "percolato" prodotto dalla contaminazione delle acque meteoriche con il carbone.

2. Per i dirigenti di ENEL si imputano:

- a.** Il reato di cui all'art. 257 del Dlgs 152/06 (TUA) e relativo alla "bonifica dei siti" che, a seguito delle caratterizzazioni chimiche effettuate, è stato individuato un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le quali è necessario effettuare una "Analisi di rischio sito specifica". Nel qual caso pur avendo riscontrato

nelle matrici ambientali suolo e sottosuolo un superamento delle CSC, non è stato applicata la procedura di cui all'art. 257 TUA e quindi non è stata effettuata la "bonifica del suolo".

- b. Il reato di non ottemperanza al Decreto Ministero Attività Produttive n. 11/2003 ed all'Allegato 6 del DMA del 12/06/90 di attuazione del DPR 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico e di contenimento delle polveri diffuse dal carbonile.
- c. Ad integrazione del 14/01/2011 e fino alla stessa data, il reato di cui all'art. 256 del TUA relativo alla mancata gestione del rifiuto "percolato" prodotto dalla contaminazione delle acque meteoriche con il carbone.

3. **Per i vari trasportatori del carbone su automezzi si imputano:**

- a. Il reato di non ottemperanza al Decreto Ministero Attività Produttive n. 11/2003 ed all'Allegato 6 del DMA del 12/06/90 di attuazione del DPR 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico e di contenimento delle polveri diffuse dal carbonile.

In sostanza le imputazione sono relative:

- Alla mancata impermeabilizzazione del parco carbone, all'inquinamento delle matrici suolo e sottosuolo, alle quali, nel corso del processo si è aggiunta anche la matrice acque sotterranee ed alla mancata bonifica delle aree;
- All'inquinamento atmosferico dovuto alla perdita continua di polvere di carbone dal carbonile, anche se, presumibilmente, prescritto per superamento dei termini.

Questi reati hanno portato ad un "danno ambientale" prodotto dallo stoccaggio del carbone, dalla mancata impermeabilizzazione e dall'inquinamento atmosferico.

Le indagini effettuate dai CTU della Procura hanno evidenziato il superamento delle CSC per il solo analita Arsenico nella componente suolo e sottosuolo per la sola ENEL, mentre per Edipower (oggi A2A) vi è contaminazione di arsenico anche per la falda; le risultanze delle analisi dei CTU hanno evidenziato un "danno ambientale" per il quale, giustamente, non vi è attinenza con l'art. 257 del TUA in quanto ENEL ed Edipower, dopo aver fatto l'Analisi di rischio per l'arsenico, non hanno provveduto ad effettuare la "messa in sicurezza d'emergenza" e la successiva "bonifica" del sito, come appunto riportato nell'articolo.

Infatti, valutata la presenza di un inquinamento, il soggetto titolare deve informare l'autorità competente e deve presentare un progetto di "messa in sicurezza" dell'area interessata (di proprietà) che, sostanzialmente, impedisca il diffondersi della contaminazione; successivamente deve presentare un progetto di "bonifica" e quindi di eliminazione dell'inquinamento.

L'Accordo di programma dell'area SIN di Brindisi prevede, in presenza di un inquinamento della falda, la possibilità di transare con il Ministero e destinare la bonifica delle acque sottostanti la proprietà ad un unico impianto costituito da una "barriera idraulica".

Edipower ha effettuato la transazione con il Ministero e lo stesso ne ha revocato la costituzione di parte civile, mentre lo stesso Ministero dovrebbe restare come parte civile, per ENEL, in quanto la transazione fra ENEL ed il Ministero, avvenuta in data 5 agosto 2010, esclude la proprietà del carbonile di Brindisi Nord; infatti, l'Enel nella transazione con il Ministero non inserisce l'area del carbonile di Brindisi Nord in quanto ritiene che le acque di falda sottostanti non siano contaminate e l'Accordo prevede (art. 3) solo la bonifica della falda.

In questo processo è paradossale che il Comune di Brindisi abbia discusso la costituzione di parte civile solo per Edipower e non per Enel vanificando, sostanzialmente, tutte le iniziative fatte dalle Associazioni ambientaliste, da singoli privati e dallo stesso Comune dagli anni '90 alla metà degli anni 2000, periodo nel quale è poi partita l'indagine della Procura.

Se i motivi della non discussione da parte del Comune sono relativi alla sottoscrizione da parte di Enel Produzione Spa, della transazione con il Ministero, in virtù dell'Accordo di programma, si ritiene di aver adeguatamente specificato nell'apposito capitolo che per la nostra Associazione lo stesso Accordo ha perso ogni significato e valenza, ancor più perché Enel non ha inserito nella richiamata transazione i terreni di proprietà posti nell'area della centrale di Brindisi Nord (carbonile).

Il Piano di caratterizzazione chimica ha individuato lo stato di contaminazione dei terreni da arsenico per Enel e da arsenico per i terreni e le acque di falda per Edipower e quindi ha riconosciuto un "*danno ambientale*" che va ripristinato attraverso la realizzazione di una bonifica dei terreni e della falda, cosa che non è stata ancora fatta.

C) Processo chiuso in fase istruttoria e relativo agli effetti cancerogeni del CVM.

In merito alla tragica situazione ambientale connessa all'area del petrolchimico, si è già accennato all'abbandono da parte della EVC e di Dow Chemical dei rispettivi impianti senza alcun onere di caratterizzazione, di messa in sicurezza e bonifica dei terreni e della falda sottostante; tali componenti ambientali sono state successivamente, anche se parzialmente e per la sola EVC, caratterizzate da una società subentrante che poi, a sua volta, ha abbandonato il sito. Tale ulteriore caratterizzazione ha evidenziato la gravità della contaminazione in essere sia dei terreni che della falda.

Queste due aziende che, irresponsabilmente, hanno abbandonato il sito di produzione e licenziato oltre 300 lavoratori, sono fra quelle che, per i propri cicli industriali, hanno maggiormente creato il "*danno ambientale*" nell'area del petrolchimico.

In particolare la Dow Chemical produceva MDI (metil diammina isocianati) attraverso l'utilizzo di vari componenti e la produzione di gas di processi quali il fosgene; numerosi sono stati i casi di intossicazione acuta registrati nel corso della produzione da parte dei lavoratori. Tali

casi hanno prodotto vari interventi della magistratura che, sostanzialmente, non hanno portato ad alcuna condanna.

Per ciò che concerne la EVC Spa, questa azienda si caratterizzava per il ciclo di produzione del PVC (policloruro di vinile) i cui prodotti intermedi sono altamente tossici e cancerogeni quali, in particolare e per quel che riguarda l'esposizione dei lavoratori e della popolazione, il CVM (cloruro di vinile monomero); per tale esposizione sono stati istruiti due procedimenti penali presso la Procura di Brindisi e quella di Venezia (a Marghera esiste un impianto simile) che hanno prodotto risultati opposti per quel che concerne il riconoscimento del nesso di causalità.

Infatti mentre a Marghera si è giunti al dibattimento ed alle conseguenti condanne della struttura dirigenziale anche attraverso una consulenza di CTU, a Brindisi il procedimento è stato chiuso in fase istruttoria in quanto il prof. Maltoni, nominato CTU della Procura di Brindisi, è deceduto prima di completare la consulenza affidatagli pur avendo riportato, in altre relazioni scientifiche del suo percorso professionale, il nesso di causalità che accertava l'interconnessione fra CVM e patologie tumorali.

A tal riguardo il Prof. C. Maltoni la pubblicazione dal titolo "*Studio di mortalità tra i lavoratori della produzione di cloruro di vinile*", condotto tra il 1997 ed il giugno 2000 è insieme uno studio di mortalità e di incidenza di malattie provocate dal CVM e ha riguardato 1571 lavoratori variamente esposti al CVM. Maltoni rinviene 83 casi di acrosteolisi, 2 casi di morbo di Raynaud, 4 casi di sclerodermia (morbo di Dupuytren), 7 casi di tumore epatico (SMR=171) e 9 casi di tumori maligni del sistema emolinfopoietico (SMR=147) di cui 3 per morbo di Hodgkin (SMR=385) e 5 per leucemia (SMR=183). Rispetto allo studio del 1991, Maltoni trova più casi e conferma un eccesso di questi due ultimi tipi di tumore nel gruppo lavorativo del CVM, affermando che questo è normale e spiegabile con il fenomeno del periodo di latenza.

La successiva perizia affidata dalla Procura di Brindisi, portò a restringere sensibilmente il nesso di causalità al solo angiosarcoma, in pieno contrasto con quanto scientificamente documentato oltre che dal Prof. Maltoni, anche dalla perizia della Procura di Venezia in merito allo stabilimento di Marghera; in ragione di ciò, non essendo stati riscontrati in quella fase decessi provocati da angiosarcoma sui lavoratori della EVC, il procedimento fu chiuso in fase istruttoria.

Resta il fatto che ad oggi l'ulteriore documentazione scientifica prodotta ha dato certezza in merito al nesso di causalità del CVM con le patologie richiamate, al punto che sarebbe auspicabile, quanto meno, una riapertura dell'indagine.

D) Processo per il terminale di rigassificazione a Capo Bianco.

Il terminal di rigassificazione non è un pericolo scongiurato, qualora venissero emessi atti simili al Decreto Ilva, che ha di fatto tentato di annullare sequestri giudiziari per stabilimenti,

45

considerati strategici a livello nazionale. Nel caso del rigassificatore per la verità, siamo di fronte ad una sentenza che, a conclusione di un dibattito che ha evidenziato l'inquietante sequela di reati, abusi, atti illeciti e moralmente ripugnanti commessi nel processo autorizzativo, ha disposto la confisca dell'area di Capo Bianco su cui si voleva far sorgere l'impianto.

Il rigassificatore rappresenta, in ogni caso, un nuovo emblema di quel sonno della ragione e delle coscienze che ha caratterizzato tanta parte della storia dell'industrializzazione a Brindisi e, per questa ragione, è bene in questo **dossier** ospitare un sintetico documento su di esso.

Legambiente ha cominciato ad occuparsi dell'ipotesi di costruire un terminal di rigassificazione nel 2000, nell'ambito di una lettera aperta al Ministero dell'ambiente che evidenziava, soprattutto, le gravissime violazioni della convenzione sul polo energetico del 1996.

All'epoca, ovviamente, non si sapeva che erano già in corso "strani" contratti di consulenza di British gas con imprenditori o con l'allora Sindaco di Brindisi o pressioni del Governo inglese su quello italiano, concretizzatesi all'atto dell'inclusione, alla fine del 2001, dell'impianto fra le opere strategiche di interesse nazionale.

Nel gennaio 2002, dopo la 1° Conferenza dei servizi, apparentemente interlocutoria, Legambiente diffuse una sua nota con cui denunciava la violazione della Direttiva comunitaria 337/85 sulla V.I.A. ed a tal proposito citava la valenza della sentenza della Corte di Giustizia europea (IV Sezione, Procedimento C-81/96 del 18/6/1998, che prescriveva l'applicazione della Direttiva anche per opere previste in strumenti urbanistici precedenti (quali il Piano regolatore del porto del 1975), ma realizzate successivamente.

Come si sa, nel novembre 2002, in un'unica Conferenza di servizi, paradossalmente e gravemente istruttoria e decisoria, l'impianto fu approvato, nell'assoluta indifferenza rispetto ai rilievi citati ed a quelli integrativi inviati da Legambiente (esame soltanto di un generico progetto preliminare, riserve fondate del Ministero dell'ambiente sul sostanziale raddoppio di gasiere e movimentazione di gas incredibilmente corrette dopo la Conferenza, assenza totale di alternative di sito e di un'opzione zero o di un'analisi sui rischi di incidente rilevante rispondenti ai requisiti di Legge) fra l'altro in riscontro ai rilievi critici del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul molo, con una procedura evidentemente viziata ed irregolare, in un solo giorno furono espressi pareri favorevoli dell'Amministrazione comunale e del Comitato portuale su una variante dello stesso molo.

Il Ministero dell'ambiente ha sempre opposto un netto rifiuto alle richieste di riapertura del procedimento di revoca o annullamento degli atti di cui la Magistratura aveva evidenziato i gravi riflessi di natura penale ed a nulla sono valse le opposizioni istituzionali locali e le tante, partecipatissime, manifestazioni. Soltanto dopo l'apertura della Procedura di infrazione da parte della Commissione europea della citata Direttiva sulla VIA e di quella "Seveso" in riferimento alla mancata consultazione popolare, il Ministero ha deciso di riaprire la procedura di Valutazione

dell'Impatto Ambientale nel 2009 con una semplice richiesta di integrazione e limitandosi a sospendere l'efficacia dei pareri, del Nullaosta, degli atti autorizzativi emessi nel 2002-2003 in palese violazione di Legge e di trasparenza e correttezza dell'iter procedurale.

A bloccare la nuova autorizzazione sono state necessarie soltanto la Sentenza di confisca dell'area di Capo bianco e della colmata nel frattempo realizzata in totale dispregio degli obblighi di VIA, del Codice della navigazione, dei requisiti di Legge in merito alle autorizzazioni in aree demaniali ed anche di corrette procedure di caratterizzazione e bonifica del sito inquinato in primo luogo da metalli pesanti e, fra essi, in particolare dal mercurio emesso dai filtri dell'ex impianto di clorosoda p22 del petrolchimico.

Come si vede la vicenda richiede ancora una vigile attenzione per impedire che nuovamente il sonno della ragione e delle coscienze generi mostri.

Cap. 5 Lo stato di salute della popolazione brindisina e l'esigenza di monitorare impatti e danni sanitari.

Pur in assenza degli strumenti di monitoraggio ambientale e sanitario prescritti nel piano di risanamento dell'ARIS i dati e le valutazioni sullo stato di salute della popolazione appaiono estremamente significativi e tali da richiedere per Brindisi quella messa a fuoco e quei provvedimenti che anche la Legge Regionale 2012 rende più fattibili ed urgenti sia con riferimento alla Valutazione di Impatto Sanitario sia alla qualificazione e quantificazione del danno risultante.

È appena il caso di ricordare, come già in precedenza sottolineato, che manca una programmazione e gestione pubblica del monitoraggio integrato ambientale in continuo e che, anche soglie di inquinanti che comportino semplicemente un alertamento, vanno letti in rapporto alla bolla di essi nell'area, all'effetto sinergico reciproco sul territorio ed in primo luogo sulla popolazione, tenendo ben presente che, per sostanze cancerogene, non esiste un limite soglia di esposizione diretta.

I traccianti oggetto di rilevamento parziale o discontinuo da parte di organismi pubblici offrono un quadro di riferimento solo in parte efficace (si pensi all'impossibile connessione fra dato a bocca di scarico in quota o al suolo, al rilevamento di PM2,5, al terminal passeggeri di Costa Morena e non, come sarebbe più logico a valle della combustione di carbone), ma soprattutto non rilevano microinquinanti ad alto potere patogeno.

I dati di seguito riportati, rispetto alla cui rielaborazione integrata si ringrazia il primario radioncologo dell'Ospedale Perrino di Brindisi Maurizio Portaluri, rendono più gravi le inadempienze istituzionali rispetto ai Piani di risanamento e bonifica ed agli obiettivi prioritari già richiamati anche per quel che attiene la conoscenza e la tutela della salute pubblica.

Si riportano di seguito le principali risultanze degli studi esistenti.

a) Lo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Il Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, su proposta del Ministero dell'Ambiente, ha descritto e analizzato *la mortalità* nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale pubblicando i suoi risultati in un volume supplemento di "Epidemiologia & Prevenzione" (3), Rivista dell'Associazione Italiana di Epidemiologia nel 2002.

Lo studio rileva nell'area di Brindisi nel periodo 1990-1994 un eccesso di mortalità, per tutte le cause, nel sesso maschile, statisticamente significativo (non imputabile al caso) nella

misura del 7% rispetto alla popolazione regionale di riferimento. Tale eccesso si conferma significativo (5%) anche standardizzando per l'indice di deprivazione.

“Sono presenti nell'intera area –riferisce ancora il rapporto - circa 70 industrie insalubri di prima classe e 7 ad alto rischio di incidente rilevante. I maggiori fattori di rischio ambientale dell'area sono collegati alla presenza sul territorio di un polo petrolchimico [...]: in esso si trasforma virgin nafta in composti intermedi quali etilene e propilene che saranno poi convertiti nei loro prodotti finali. La Polimeri Europa produce polietilene ad alta e bassa densità; l'Enichem butadiene e butene; l'EVC policloruro di vinile (fino al 1998); la Montell propilene. Si concentrano nell'area di Brindisi anche industrie chimiche e metalmeccaniche, varie aziende manifatturiere e due centrali ENEL. Grandi quantità di carbone transitano per il porto in cui si svolgono attività commerciali, turistiche e militari”.

Fatte queste premesse lo studio rileva nell'area a rischio eccessi statisticamente significativi, rispetto ai valori regionali, per il sesso maschile, sia per la mortalità generale (cioè per tutte le cause) (+7%), sia per tutte le cause tumorali (+13,6%). *“Tra le malattie non tumorali si osservano eccessi anche per l'insieme delle malattie del sistema circolatorio e in particolare per l'infarto” (+6,9%). “L'eccesso delle malattie tumorali è spiegato in parte dal tumore polmonare (+18,8% ndr). Si registrano valori in eccesso per il gruppo di cause del sistema linfemopoietico”.* Questi tumori del sangue si presentano globalmente in eccesso statisticamente significativo del 32,8%, al loro interno i linfomi non Hodgkin in eccesso dell'84,6%, mentre le leucemie mostrano un eccesso non significativo statisticamente del 30,7%.

“Nel solo comune di Brindisi la situazione peggiora, per gli uomini sia in termini di mortalità generale sia per le cause tumorali (+8,4% e + 20,6% rispettivamente, ndr). Il tumore polmonare aumenta di 12 punti percentuali rispetto al valore dell'intera area a rischio. Notevoli aumenti si registrano anche per il blocco delle patologie del sistema linfoematopoietico (12 punti percentuali per tutte le cause, 25 per i soli linfomi non Hodgkin). Acquistano significatività statistica le malattie infettive (+4,9%) mentre resta elevato ma non significativo il valore del tumore pleurico (6 dei 7 casi segnalati sono nel comune di Brindisi. Per le donne sono da segnalare le malattie dell'apparato digerente (+28,3% vedi cirrosi ndr) e la mortalità neuropsichiatrica”.

Gli autori hanno analizzato, inoltre, le differenze di mortalità nei 29 comuni che ricadono in un'area con raggio di 37 chilometri da Brindisi (Lecce esclusa): l'eccesso di mortalità si è confermato a Brindisi per il tumore della pleura e per le malattie infettive e a Brindisi e Torchiarolo per i linfomi non Hodgkin.

Gli Autori commentano:

“un quadro di mortalità abbastanza preoccupante, soprattutto per gli uomini. Numerose cause tumorali sono in significativo eccesso [...] Tali differenze tra i due sessi suggeriscono un possibile ruolo, di un certo rilievo, delle esposizioni professionali del comparto industriale dove la forza lavoro

è prevalentemente maschile. In particolare i rischi elevati per tumore polmonare, pleurico e del sistema linfoematopoietico sono compatibili con le attività industriali dell'area; il legame è stato oggetto di indagini epidemiologiche, tra le quali si segnala uno studio di coorte nel periodo 1969-84 sugli addetti alla produzione e polimerizzazione di cloruro di vinile nel petrolchimico di Brindisi che ha evidenziato eccessi di mortalità per i tumori al sistema linfoematopoietico, per il morbo di Hodgkin e per le leucemie”.

Per i linfomi non Hodgkin e le leucemie le tendenze sono in aumento nel tempo ed il rischio è tendenzialmente più alto per le generazioni più giovani.

“La prominenza delle esposizioni professionali tra i fattori di rischio è confermata da altre osservazioni: la mortalità per le sedi tumorali citate aumenta considerando il solo comune di Brindisi, dove si concentrano le attività industriali; diminuisce per i soli residenti stabili che verosimilmente escludono gli immigrati per motivi di lavoro; le mappe indicano che gli eccessi sono in effetti concentrati nell'area a rischio. Va comunque anche ricordato un possibile ruolo delle esposizioni a pesticidi in agricoltura anche se nuovamente la discordanza tra uomini e donne non sembra corroborare l'ipotesi”.

b) Studio sulla popolazione residente intorno al petrolchimico

Si tratta di uno studio caso-controllo di mortalità in aree concentriche intorno al petrolchimico di Brindisi riferito agli anni 1996-1997 pubblicato nel 2004. Lo studio, realizzato da ricercatori dell'Istituto Superiore di sanità, del Centro Europeo per l'Ambiente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della AUSL BR1 rileva **un moderato eccesso di mortalità nei primi due chilometri dal petrolchimico per i tumori del polmone, del sistema linfoematopoietico e della vescica.**

Gli autori consigliano di estendere la rilevazione ad anni più vicini per aumentare la numerosità dei casi in studio e misurare i cancerogeni nell'area in questione.

c) I rapporti del registro nazionale dei mesoteliomi

L'ultimo rapporto pubblicato, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (n. 02/12 del 2002), risale al 2002 e riporta la mortalità nel periodo 1988-1997 ed è intitolato *“La mortalità per tumore maligno della pleura nei comuni italiani (1988-1997)”*.

Si legge alle pagine 11, 21 e 26: *“Emergono da questo studio alcuni comuni nei quali si trovano raffinerie di petrolio (Falconara) e stabilimenti petrolchimici (Brindisi, Augusta). In questi settori lavorativi vi è una rilevante presenza di amianto, estesamente utilizzato in passato per l'isolamento termico, e tuttora presente in grandi quantitativi. I lavoratori maggiormente esposti sono stati gli addetti alla manutenzione”*. Un'accresciuta incidenza di mesoteliomi tra i lavoratori della chimica è stata dimostrata in Italia da Gennaro et al. Dati comparabili sono stati prodotti in

Canada da Finkelstein e negli USA da Dement et al. *“Nel periodo in studio, cioè gli anni compresi tra il 1988-1997, lo stesso rapporto riporta 26 decessi nella provincia di Brindisi tra i maschi con un tasso standardizzato di 1,56 casi x 100.000 abitanti mentre nel comune di Brindisi nello stesso periodo sono state registrate 16 morti, comprendenti sia i maschi che le femmine, contro i 9,36 attesi con un SMR di 171, ossia con un eccesso rispetto alla media nazionale di 1,7 volte”.*

Questo dato della città di Brindisi è congruo con le attività presenti (petrolchimica, cantieristica) in cui la presenza di amianto è stata cospicua. La sua attuale presenza, sebbene l'impiego sia cessato, costituisce un rischio causato soprattutto dal ritardo della bonifica e dalla mancanza di controlli. Questo studio rappresenta la conferma di quanto le attività industriali abbiano causato ricadute sanitarie sulla popolazione brindisina (9).

d) Il Registro Tumori Jonico Salentino (RTJS)

Dall'ottobre 1999 è iniziata la raccolta dei casi di tumore maligno diagnosticati, a partire dal 1° gennaio 1999 sino a tutto il 2001, alla popolazione residente delle province di Brindisi, Taranto e Lecce.

I dati di mortalità e i dati di incidenza evidenziano nelle tre province pugliesi meridionali un eccesso di tumori maligni correlati, verosimilmente, ad esposizioni ambientali ed occupazionali (tumori maligni del polmone, della vescica, mesoteliomi) e di altri tumori quali tumori maligni dell'encefalo e tumori del fegato in entrambi i sessi.

I dati presentati e confrontati con quelli del registro tumori di Ragusa, l'unico sinora certificato nell'Italia del sud, mostrano a Brindisi un eccesso di tumori del polmone, della vescica, della pleura (amianto), del fegato (epatite C) e delle leucemie (benzene). I tumori del polmone e della vescica sono stati trovati in eccesso soprattutto nel sesso maschile e nella città capoluogo, elementi questi che fanno pensare, secondo i responsabili del registro, ad una loro origine ambientale e lavorativa.

I dati di incidenza evidenziano nell'Area a rischio e nel solo Comune di Brindisi un eccesso di tumori maligni (tutti i tumori e soprattutto i tumori correlati ad esposizione ambientale e professionale).

È interessante notare che lo scarto tra area a rischio e resto della provincia è maggiore per il sesso maschile rispetto a quello femminile, il che fa pensare ad un'importante componente professionale oltre che ambientale

e) La mortalità nei comuni della Provincia di Brindisi dal 1981 al 2001

Sono stati pubblicati sulla rivista *Epidemiologia&Prevenzione* i risultati di una ricerca sulla mortalità nei comuni della provincia di Brindisi. La ricerca (Gianicolo EAL, Serinelli M et

51

al., La mortalità nei comuni della provincia di Brindisi dal 1981 al 2001) è stata condotta allo scopo di fornire un profilo della mortalità provinciale e comunale e di valutare eventuali differenze tra i comuni della provincia che, ai fini dello studio, sono stati suddivisi in quattro gruppi .

I dati sono stati estratti dall'Atlante Italiano di mortalità e sono stati calcolati gli indici standardizzati per età con i cosiddetti metodi indiretti (rif. la popolazione regionale) e diretti (rif. la popolazione europea).

I livelli di mortalità per i residenti nella provincia di Brindisi sono generalmente più alti di quelli regionali, ma inferiori a quelli nazionali e, come accade ormai nelle realtà più industrializzate, in età lavorativa, i tassi per cause tumorali sono sempre superiori a quelli per malattie cardiovascolari.

In provincia di Brindisi, dal 1981 al 2001, si sono osservati in media all'anno circa 3.200 decessi per tutte le cause, in entrambi i generi. Tra gli uomini la mortalità totale risulta più elevata dei valori regionali di circa il 4-5%. Tra le donne i livelli, superiori nel primo decennio (1981-1990), si allineano a quelli regionali nel secondo periodo (1991-2001).

A Brindisi città il quadro globale peggiore. Si continuano a registrare casi di mesotelioma pleurico, indice di pregressa presenza di amianto nei luoghi di lavoro e nei processi di produzione. È da monitorare anche il dato che si riferisce alle donne per le quali si ipotizza una possibile esposizione domestica.

f) L'osservatorio Epidemiologico Regionale

Tra gli uomini i casi di decesso per neoplasia aumentano del 14,3%. Passano, infatti, da 448 nel 1998 a 558 nel 2004. E, sempre tra gli uomini, aumentano sia i tassi grezzi sia i tassi standardizzati . Questi ultimi da 24,7 nel 1998 aumentano a 28,1 nel 2004 con un picco di 29 nel 2003, anno in cui 575 uomini residenti in provincia di Brindisi sono deceduti per cancro. Nel 2004, il numero di donne residenti in provincia di Brindisi decedute per cancro aumenta del 3,6% rispetto al 1998, erano 357 nel 1998, sono state 370 nel 2004. Il tasso standardizzato passa da 16,4 a 17 e tocca il punto di massimo nel 2002 anno in cui sono morte per tumore 398 donne.

g) Studio sugli effetti acuti dell'inquinamento atmosferico urbano nella città di Brindisi

Per la città di Brindisi è il primo studio che si fonda sull'acquisizione e l'analisi congiunta di dati sanitari e ambientali finalizzata a valutare, attraverso un disegno analitico, gli effetti acuti dell'inquinamento atmosferico.

Valuta l'associazione tra concentrazioni medie giornaliere di alcuni inquinanti atmosferici e

le serie giornaliere di mortalità e di ricovero ospedaliero dei cittadini residenti nella città di Brindisi, nel periodo 2003-2006.

Incrementi della concentrazione di PM10 risultano associati ad incrementi percentuali del rischio di morte sia per le cause naturali sia per le patologie cardiovascolari. Gli effetti sono immediati. Vengono, infatti, rilevati a lag (intervallo in giorni dall'incremento della misurazione di inquinanti) 1 e 0-1. Se si considerano i ricoveri ospedalieri gli effetti sono statisticamente significativi per le malattie cerebrovascolari tra le donne e gli anziani, considerando la concentrazione media di inquinanti fino a tre giorni precedenti il ricovero (lag 0-3). Risultati significativi si sono osservati anche per NO2 per la mortalità e per i ricoveri in categorie specifiche di popolazione.

Lo studio fornisce, per la prima volta, un'indicazione degli effetti acuti dell'inquinamento nella città di Brindisi e descrive una situazione giornaliera di rischio dovuta all'inquinamento dell'aria per la quale sarebbe opportuno prendere misure cautelative.

* Vedasi dati sulla qualità dell'aria registrati dalle centraline in Città e rapporti sull'ecosistema urbano di Legambiente.

h) L'Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi.

In un documento del dicembre 2009, afferma: *“Le indagini epidemiologiche disponibili da diversi anni segnalano nell'area ad alto rischio di crisi ambientale di Brindisi, e soprattutto nel capoluogo, un eccesso di mortalità generale e per alcuni tumori in particolare. Esistono studi recenti sull'aumento di mortalità e di ricoveri per cause cardiovascolari e respiratorie nei giorni in cui si registra innalzamento delle concentrazioni degli inquinanti nell'aria. Le caratterizzazioni dell'area industriale hanno messo in evidenza un inquinamento del suolo che attende ancora di essere bonificato e incombe sulla salute collettiva.”* E aggiunge: *“riteniamo che le condizioni a cui siamo giunti necessitino di una sostituzione del carbone con altro combustibile meno nocivo di un vero controllo in continuo delle emissioni stesse in modo che si possa intervenire nelle fasi di maggiore criticità per le popolazioni”*

i) La Relazione sullo Stato di Salute della ASL Brindisi pubblicata nel 2009.

In riferimento alle cause di morte negli anni 1998-2008, afferma: Le malattie del sistema cardiocircolatorio sono la prima causa di morte. Si nota però una riduzione negli ultimi dieci anni presi in esame. La mortalità per tumore, seconda causa di morte, pur se non in modo costante, mostra un trend in aumento. La terza causa di morte sono le malattie dell'apparato respiratorio, in forte incremento, specie nel sesso maschile”

l) La Giunta Regionale Pugliese, nel 2010.

All'interno del Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 dichiara: *“non si può non sottolineare come l'integrazione ambiente-salute, sempre di fondamentale rilevanza, assuma una particolare centralità nella Regione Puglia, in cui insistono due aree ad elevato rischio di crisi ambientale, quelle di Brindisi e Taranto, caratterizzate da vasti insediamenti produttivi e da tassi di mortalità ed incidenza per selezionate patologie neoplastiche in eccesso, rispetto a quanto atteso nel resto della regione”*.

Sono di prossima pubblicazione i dati di mortalità dei 44 Siti di Interesse Nazionale dal 1995 al 2002.

m) Rapporto “Sentieri”.

Il nuovo “Rapporto Sentieri”, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità sui Siti di Interesse Nazionale (SIN) fornisce dati aggiornati su Taranto, a seguito dell'inchiesta giudiziaria sullo stabilimento siderurgico ILVA, mentre sul SIN di Brindisi i dati sono fermi al 2002.

E' evidente lo stridente contrasto tra le tassative disposizioni del DPR del 1998 sull'ARIS di Brindisi, in merito al registro dei tumori, osservatorio epidemiologico ed indagini epidemiologiche mirate e la loro incredibile mancata attivazione, ancor più alla luce di quella grave lacuna dei dati disponibili.

Rispetto alle attese, nel Rapporto vengono segnalati gli eccessi di tumori della pleura della laringe nelle donne e di malformazioni congenite nei neonati. *“E' ipotizzabile un ruolo eziologico alle esposizioni degli inquinanti prodotti sia dal petrolchimico e sia da siti di discarica”*.

In ragione di ciò il rapporto richiede *“dati sullo stato attuale dell'inquinamento ambientale, studi epidemiologici su base sub comunale ed uno studio di “biomonitoraggio”* il che rende ancor più urgente un'indagine amministrativa e giudiziaria sulle responsabilità di chi non ha reso operativi i progetti richiamati e quello di monitoraggio in continuo degli indicatori ambientali in aria, acqua e suolo, così come prescritto nel DPR citato, oltre all'accertamento immediato dei danni e dei pericoli conseguenti ai reati attualmente connessi, impedendone la perpetuazione.

In definitiva, Legambiente, con tale sintetica nota ha ritenuto opportuno evidenziare lo stato di criticità ambientale dell'area SIN, rimandando ad eventuali ulteriori integrazioni, ove necessarie.

Legambiente

Circolo “T. Di Giulio” - Brindisi

Alla presente, su supporto informatico, si allegano:

- Progetto ARAB su area di rischio terreni agricoli
- Dossier Brindisi di Medicina Democratica (2007)
- Cartella con emissioni complessi IPPS da 2002 a 2006 – da Registro INES – Elaborati da Legambiente Brindisi
- Monitoraggio qualità aria anni 2010-11-12 – ARPA
- ARPA- valutazione metalli pesanti da PM10 centraline (2012)
- Cartella con Relazione + allegati Piano di Caratterizzazione terreni agricoli adiacenti al nastro – Sviluppo Italia
- Relazione Dott.ssa Marcucci –ARPA
- Report Qualità dell'aria Luglio 2012 – ARPA
- Report qualità dell'aria anno 2010 –ARPA
- Nota ARPA su sommario caratterizzazione area SIN (2011)
- Cartella relativa alla procedura di calcolo finalizzata alla determinazione dei valori di fondo di metalli/ metalloidi nell'area industriale di Brindisi. ARPA
- Relazione relativa alla "Valutazione dei rischi" in attività agrotecniche nell'area industriale di Brindisi –ARPA
- cartella vel-ENI pervenuta a Legambiente BR dal sito www.ilfarodibrindisi.com
- Microsa –Relazione di validazione ARPA su Piano di Caratterizzazione
- Zona SIC –Saline di Punta della Contessa- Relazione finale ARPA del Piano di Caratterizzazione
- il Piano di Caratterizzazione ambientale effettuato da ARPA del gennaio 2009 e denominato " *Piano di Caratterizzazione ambientale aree private ed aree SIC del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi*"

